

# Rivista Diocesana Torinese

*Periodico Ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia*

TELEFONI: S. E. il Card, Arcivescovo, N. 47-172 — Curia Arcivescovile, N. 45-234

Ufficio Amministrativo, N. 45-923

---

## ACTA PII PP. XI

### COSTITUTIO APOSTOLICA

UNIVERSALE EXTRA ORDINEM IUBILAEUM ANNIS MDCCCXXXIII-MDCCCXXXIV  
ROMAE CELEBRATUM AD TOTUM CATHOLICUM ORBEM EXTENDITUR.

PIUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

*universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis  
salutem et apostolicam benedictionem*

Quod superiore anno universale extra ordinem Iubilaeum indiximus ad undevicies saecularem memoriam recolendam peractae humani generis Redemptionis, quodque iam feliciter ad exitum deductum est, id, elutis expiatisque animis et a « terrestris huius incolatus domo » ad superna erectis, tot tantaque attulit beneficia divinaque solacia, ut temperare Nobis non possimus quin immortales Deo optimo maximo grates agamus. Vidimus enim per huius anni sancti decursum — quod quidem caelestis Numinis benignitati acceptum referimus — innumerabiles paene filios singillatim turmatim in almam hanc Urbem confluere, eosdemque et coram admisimus et paterno alloquio recreavimus. Idque ex omnium civium ordine factum: nempe ex operaria plebe, quae victum sibi cotidiano labore comparat; ex optimatibus civitatumque primoribus, qui in difficillimis horum temporum condicionibus videbantur — exemplum sane omni laude dignum — non tantum sibi sed suis etiam omnibus caelestem opem conciliare; ex iis, qui florenti aetate fruuntur atque ex iis, qui, senio prope confecti, romani itineris incommoda perpeti non recusarunt. Neque ex Italia tantum atque ex vicinioribus regionibus, sed ex transmarinis etiam terris convenerunt ac paene undique gentium; ita ut vetustissima Romae templa, sacra hypogaea ac vel ipsae Urbis viae elatis resonarent canticis, quae fidelium turbae « ex omni lingua, populo ac natione » pientissime effudissent. Atque non rarum fuit, renovato veterum romaeorum more, homines ac mulieres cernere, pedibus longo itinere suscepto, Romam advenire, communem Patrem invisuros, suorumque commissorum veniam impetraturos. Quos omnes pa-

ternis honestamus laudibus; eo vel magis quod, cum acerbum, quo tam diu angimur, rerum oeconomicarum discrimen nondum remiserit, peregrini ex hisce non pauci ad pium huiusmodi consilium ineundum deducendumque in usum, pergravibus debuerunt difficultatibus occurrere easdemque superare.

Cum tamen non omnes, quibus cordi esset, Romam contendere potuerint, ad amplissimos potiundos caelestis gratiae thesauros, idcirco consentaneum ducimus ut, ex Apostolicae Sedis more institutoque, quae hac in alma Urbe usque ad hodiernum diem civibus atque advenis patuit iubilari veniae facultas, ea per integrum annum ubique gentium vigeat. Quam ad rem salutariter assequendam, Ecclesiae administros adhortamur imprimisque Episcopos ut — opportunis habitis ad populum concionibus ac spiritalibus, ut aiunt, exercitiis sacrisque expeditionibus — christifideles quam plurimos ad sua cuiusque admissa per Paenitentiae Sacramentum eluenda et ad plenae huius indulgentiae beneficium lucrandum rite praeparent omni-que ope permoveant. Eosdemque moneant ut ad mentem Nostram supplices Deo preces adhibeant. Hanc vero ad mentem quod attinet, praeter ea, quae per Apostolicas Litteras « Quod nuper » commendavimus, ut nimirum debita ubique terrarum libertas Ecclesiae restitueretur, ac populi omnes ad pacem, concordiam verique nominis prosperitatem revocarentur, hoc etiam cupimus ut christifidelium supplicationes studiose impetrent, ut perseverans nempe atque assidua Missionalium opera feliciora cotidie incrementa capiat, ac dissidentes universi ad unum Iesu Christi ovile auspicio reducantur.

Huic praeterea mentis Nostrae proposito aliquid etiam adicere placet, quod Nobis summopere cordi est. Quandoquidem enim in regionibus non paucis teterrimi increscunt « atheorum militantium » nisus, qui, in caeleste Numen temerario ausu rebellantes, nefandum illud atque scelestum effatum, suum veluti insigne, iactant: « Absque Deo, contra Deum! », idcirco valde opportunum putamus ut, per proximam piacularis huius anni ad universum catholicum orbem prorogationem, gravissima eiusmodi iniuria, divinae Maiestati illata, precando expiandoque pro facultate resarciatur. Id faciant, quaesumus, christifideles omnes: id scilicet a misericordiarum Patre contendat, ut formidolosi horum pravorum hominum conatus, qui non modo religionem quamlibet, sed civilem etiam cultum verique nominis urbanitatem subvertere enituntur, tandem aliquando remittant atque incassum recidant. Id etiam suis precibus suisque piaculis impetrent, ut humani generis Redemptor obcaecatos eorum animos — infitiorum dicimus osorumque Dei — caelestis luminis fulgore percellat, eosdemque suorum scelerum rabore paenitentiaeque commotos, ad paternum amplexum misericorditer reducat. — Quam ad rem in animo Nobis est, antequam saeculares hae celebrationes concludantur, publicam in Vaticana Basilica supplicationem participare, eo nempe die, qui opportuno tempore praestituetur.

Itaque, auctoritate omnipotentis Dei, beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra, maximum divinae Redemptionis iubilaeum, quod Romae celebratum est, ad universum catholicum orbem per Apostolicas has Litteras extendimus ad Occidentalem nimirum et ad Orientalem Ecclesiam, atque in integrum annum prorogamus; ita scilicet ut a die octava Pascatis huius anni, ad plenam usque diem item octavam Paschatis proximi anni MDCCCXXXV lucriferi possit.

Quamobrem omnibus utriusque sexus christifidelibus etiamsi per elapsam annum sacrum iubilaei veniam adepti iam sint, apostolica auctoritate Nostra plenissimam totius paenae, quam pro peccatis luere debent, indul-

gentiam — ubique terrarum extra Urbem eiusque suburbium lucrandam — concedimus atque impertimus, obtenta prius ab iisdem admissorum cuiusque suorum remissione ac venia, dummodo, rite per Paenitentiae Sacramentum expiati et sacra Synaxi refecti, ecclesias vel publica oratoria, ad hoc designanda, statuto tempore pie inviserint. Quae omnia ad eas normas perficere debent, quae mox statuentur:

I. Locorum Ordinarii, sive per se ipsi, sive per probatos viros ecclesiasticos — quibus etiam, si libuerit, hanc potestatem per integrum anni spatium utendam permiserint — ad iubilares quod attinet visitationes agendas, in *episcopali urbe* cathedralem aedem ac tres alias ecclesias vel publica oratoria designabunt, in quibus, interdum saltem, eucharisticum sacrificium celebrari soleat; in *suburbio* vero et in *reliquis dioecesis partibus* paroecialem cuiusvis paroeciae ecclesiam designabunt, atque, intra eiusdem paroeciae fines, tres alias ecclesias vel oratoria, ut supra diximus. Id ipsum in Orientali Ecclesia Patriarchae alique locorum Ordinarii per se ipsi faciant vel per ecclesiasticos delegatos viros; unusquisque autem pro sua cuiusque eparchia vel dioecesi.

At in regionibus a Missionalibus excultis, locorum Ordinarii, nullo habito discrimine inter Ordinarii sedem ac ceteras territorii partes, quattuor ecclesias vel publica oratoria, ut supra diximus, in qualibet quasi-paroecia vel missionali statione designent.

II. Quemadmodum per elapsi piacularis anni decursum Romae factum est, ita per proximi anni spatium tres sacrae visitationes habendae sunt in unaquaque vel unoquoque e quattuor ecclesiis vel publicis oratoriis designatis; idque sive eodem die, sive subsequentibus diebus; ita quidem ut christifideles, vixdum e sacra aede post actam visitationem egressi, iterum atque illico in eam ingredi queant ad alteram ac tertiam perficiendam visitationem. Quodsi quattuor alicubi ecclesiae vel oratoria publica desint, Ordinarii, pro suo prudenti arbitrio, aut per se ipsi, aut per suos delegatos, decernere poterunt, ut praescriptas visitationes duodecim in minore aedium sacrarum numero peragi liceat; ita scilicet ut vel quattuor in tribus ecclesiis, vel sex in duobus, vel duodecim in una dumtaxat fiant.

III. Ut vero quae in sacris hisce visitationibus effundentur preces ad divinae Redemptionis ac praesertim ad Dominicae Passionis memoriam fidelium animos studiosius referant atque excitent, haec, quae sequuntur, statuimus atque iubemus: praeter eas supplicationes, quae ultro pro singulorum pietate ad Deum admovebuntur, quinquies ante Augusti Sacramenti aram preces « Pater, Ave e Gloria » recitari debent ac semel insuper ad mentem Nostram; omnes dein ante Iesu Christi cruci affixi imaginem ter formulam « Credo » pronuntient, ac semel precatiunculam « Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, etc. » vel aliam id genus; mox Deiparae Virgini se sistant atque septies inibi, dolores eius recolendo, salutationem Angelicam « Ave Maria » recitent, preculam semel adiiciendo: « Sancta Mater, istud agas, ec. » vel aliam eiusmodi; denique ad Augusti Sacramenti altare convenient atque catholicam fidem usitata formula, « Credo » devote profiteantur. (1)

Ad Orientalem Ecclesiam quod attinet, christifideles, cum iubilares visitationes perficient, atque vel in Augusti Sacramenti, in Iesu Christi cruci

(1) Cfr. Litt. Apost. « Quod nuper » d. 6 Ian. 1933,

affixi inque Deiparae Virginis honorem, vel ad mentem Nostram publicas fundent preces, vel denique cum catholicam fidem praescripta formula profitebuntur, tum iis normis obtemperare debent, quas, pro diversis ritibus, eorum Patriarchis locorumve Ordinariis Sacra Nostra Congregatio, Orientali Ecclesiae praeposita, opportuno tempore impertietur. Praeterea singulis locorum Ordinariis fit facultas praescriptas in sacra visitatione preces in alias preces commutandi, cum iubilare haec visitatio privatim agitur. Itemque Orientalis Ecclesiae fideles, qui extra territorii sui fines commorantur, cum latini ritus peregrinis se adiungunt, supplicationis formulas Latinis praescriptas adhibere poterunt; singillatim autem, sive proprii, sive latini ritus formulas iisdem recitare licet.

IV. Quoniam vero nonnullae e recitandis precibus Iesu Christo eucharisticis velis delitescenti adhiberi debent, locorum Ordinarii curent ut, cum ecclesias vel publica designant oratoria, ea eligant in quibus Augustum altaris Sacramentum legitime asservari soleat; vel saltem in quibus, cum sacra visitatio peragetur, praesens haberi queat. Quodsi, ob peculiares locorum condiciones — quod praesertim in Missionalium regionibus continget — id fieri nequeat, nulla tamen e precibus, in iubilari visitatione praescriptis, praetermittatur. Quae autem supplicationes Iesu Christo Eucharistico admovendae sunt, eas christifideles Augusto Sacramento, etsi non praesenti, mente tamen atque animo venerabundi adhibeant; cum ob mirandum Eucharistiae donum grates habentes maximas, tum pientissimas praebentes satisfactiones ob iniurias eidem Sacramento illatas. Atque in his rerum adiunctis catholicae fidei professio ante Iesu Christi cruci affixi imaginem habeatur.

V. Ut iubilares visitationes christifideles facilius instituere atque exsequi possint, eis facultas datur easdem peragendi visitationes etiam extra paroeciae vel dioecesis cuiusque suae fines; in templis tamen pro unoquoque loco legitime designatis. Quod quidem, singula singulis referendo, populis quoque Missionalibus demandatis conceditur.

VI. Decernimus praeterea ut, quemadmodum Romae per elapsam piacularum annum actum est, christifideles iubilarem hanc indulgentiam cum sibi, tum vita functis, toties lucrari possint, quoties imperata opera rite perficiant; ita tamen ut nulla pro altero iubilaeo acquirendo opera fieri queant, antequam inchoata pro primo opera omnino absoluta fuerint.

VII. Ut autem iis consulamus, qui in peculiari rerum locorumque conditione versentur, haec statuimus, quae sequuntur.

1. Nautae iique omnes qui navibus inserviunt, si navigium, in quo iter faciunt, sacellum habeat, ubi fas sit sacris operari, inibi poterunt iubilares perficere visitationes. Sin aliter, iisdem concedimus ut, cum ad certam stationem se receperint, ibi, in quovis nempe templo, iubilares visitationes, praescriptas preces recitando, instituere possint.

2. Locorum Ordinarii poterunt, aut per se ipsi, aut per ecclesiasticos delegatos viros, si qui impediuntur ne visitationes, eo modo quo imperantur, obeant, vel harum numerum contrahere; vel ecclesias invisendas ad minorem item numerum reducere; vel denique sacras visitationes in alia pietatis caritativae opera commutare, ad singulorum conditionem accommodata. — Impeditos autem heic intelligi volumus moniales, religiosos sorores, tertiarias regulares, pias feminas et puellas aliasve personas in gy-



naeceis seu *Conservatoriis* degentes; item anachoretas monasticum regularemve Ordinem profitentes et potius contemplationi quam vitae actioni deditos, ut Cistercienses Reformatos B. M. V. de Trappa, Eremitas Camaldulenses et Carthusianos; eos praeterea, qui aut captivi sunt, aut in carceribus custodiuntur; et ecclesiasticos vel religiosos viros, qui in coenobiis aliisve domibus, emendationis causa, detinentur. Impediti ii quoque censeantur, qui aut domi aut in nosocomiis sive morbo sive imbecilla valetudine laborant, et quotquot aegrotis adsunt; ac generatim ii omnes, qui certo impedimento prohibentur quominus statutas visitationes obeant; aequo autem iure esse volumus operarios, quos in Constitutione « Qui umbratilem vitam » die XXX mensis Ianuarii superiore anno data descripsimus; ac senes denique, qui septuagesimum aetatis annum excesserint.

3. Ordinariis locorum pariter liceat — etiam per delegatos, ut supra diximus — minorem visitationum numerum praestituere. a) conlegiis auctoritate ecclesiastica probatis, sive clericalibus, sive religiosis; b) confraternitatibus, piis sodalitatibus, atque iis tantummodo laicorum consociationibus, quarum sit catholica opera provehere; c) adolescentibus, qui in conlegiis vivunt, vel conlegia, institutionis educationisque gratia, aut cotidie, aut statis diebus celebrant; d) christifidelibus omnibus, qui, aut duce parrocho vel sacerdote ab eo delegato, aut alio sacerdote duce — in locis tamen dumtaxat, ubi parociae legitime constitutae non sunt — visitationes peracturi sint. — Ea tamen lege Ordinarii visitationum minuant numerum, ut ii omnes, quos nominavimus, instituta pompa, etiam sine suis insignibus, ad sacras invisendas aedes incedant.

4. Ubicumque autem, quavis de causa, ita incedendi per publicas vias facultas non erit, Ordinario loci eiusve delegatis liceat, ut supra, visitationum numerum contrahere ac reducere, modo intra aedis sacrae saepa aut pompa ducatur, aut saltem visitatio sollemniter communiterque fiat ab omnibus ibi una congregatis. Ordinarius autem loci eiusve delegati ab obligatione sacramentalis confessionis et sanctae Communionis nullum alium exsolvant, nisi quem ab alterutra gravis morbus prohibeat.

VIII. Ad facultates quod pertinet, confessariis, ceteroquin ad iuris normam adprobatis, tribuendas, quibus in excipienda lubilaei confessione salutariter utantur, haec, quae sequuntur, decernimus.

1. Confessariis illae integrae sunt facultates absolvendi, dispensandi, commutandi, quascumque ab Apostolica hac Sede vel in perpetuum vel ad tempus legitime impetraverint; id tamen intra concessionis terminos.

2. Monialibus iisque aliis feminis, quarum ad confessiones excipiendas, ex Codicis praescripto, specialis adprobatio Ordinarii requiritur, fas esto quemvis confessarium sibi eligere, ab eodem loci Ordinario pro utroque sexu adprobatum, apud quem lubilaei confessio peragi queat; cui quidem electo confessario concedimus ut, in excipiendis dumtaxat lubilaei confessionibus, omnes exercere possit facultates, quas ipse, vi Apostolicae huius Constitutionis, pro omnibus christifidelibus iam habeat.

3. Confessariis omnibus concedimus, ut per Annum Sanctum possint, pro foro conscientiae in actu sacramentalis confessionis et per se ipsi tantum, absolvere quoslibet paenitentes non solum a quibusvis censuris et peccatis Romano Pontifici aut Ordinario a iure reservatis, sed etiam a censura ab homine lata. Huius tamen censurae absolutio in foro externo non suffragabitur.

IX. At hisce amplissimis facultatibus ne utantur nisi normis exceptionibusque servatis, quae sequuntur:

1. Ne absolvant, nisi in adiunctis atque ad praescriptum can. 2254 Codicis iuris canonici, eos, qui irretiti sint aliqua censura vel Romano Pontifici personaliter vel specialissimo modo Apostolicae Sedi reservata. Ne absolvant pariter, nisi in adiunctis can. 900, illos, qui in casum inciderint Sanctae Sedi reservatum ad normam decreti Sacrae Paenitentiariae Apostolicae, d. XVI mensis Novembri, a. MDCCCXXVIII (cfr. *Acta Apost. Sedis*, vol. XX, pag. 398); vi cuius decreti tamen, post etiam obtentam absolutionem, obligatio adhuc viget ad Sacram Paenitentiarum recurrenti eiusque mandatis obtemperandi.

2. Similiter ne absolvant, nisi ad praescriptum can. 2254, praelatos cleri saecularis ordinaria iurisdictione in foro externo praeditos, superioresque maiores Religionis exemptae, qui in excommunicationem speciali modo Sanctae Sedi reservatam publice inciderint.

3. Haereticos vel schismaticos, qui fuerint publice dogmatizantes, ne absolvant, nisi ii, abiuratis saltem coram ipso confessario haeresi vel schismate, scandalum, ut par est, iam reparaverint, aut promiserint sese, ut par est, efficaciter reparaturos.

4. Pariter ne absolvant eos, qui sectis vetitis, massonicis aliisve id genus nomen dederint, etiamsi occulti sint, nisi, abiurata saltem coram ipso confessario secta, scandalum reparaverint et a quavis activa cooperatione vel favore suae cuiusque sectae praestando cessaverint; nisi ecclesiasticos et religiosos, quos sectae adscriptos noverint, ad can. 2336 § 2, denuntiaverint; nisi libros, manu scripta et signa, quae eandem sectam respiciant, quotiescumque adhuc retinent, absolvendi tradiderint, ad S. Officium quamprimum caute transmittenda, aut saltem — idque iustis gravibusque de causis — per se ipsi destruxerint; sin minus, ipsimet sincero animo sponderint se memoratas condiciones esse, quamprimum potuerint, adimpleturos; impositis, praeterea, pro modo culparum, gravi paenitentia saluari et frequenti sacramentali confessione.

5. Qui bona vel iura ecclesiastica sine venia acquisiverint, ne absolvantur nisi aut iis restitutis, aut compositione quam primum ab Ordinario vel ab Apostolica Sede postulata, aut saltem promissione sincere facta eandem compositionem postulandi; nisi de locis agatur, in quibus a Sede Apostolica aliter iam provisum fuerit.

6. Possint iidem confessarii omnia et singula vota *privata*, etiam Sedi Apostolicae reservata, iurata quoque, commutare in alia pia opera, ex iusta causa. Votum autem castitatis perfectae et perpetuae, quamvis ab origine publice emissum sit in professione religiosa tam simplici quam sollemnii, subinde tamen, aliis huius professionis votis dispensatis, firmum atque integrum manserit, similiter possint, gravi de causa, in alia pia opera commutare. Nullatenus tamen ab eodem illos dispensent, qui vi Ordinis sacri ad legem caelibatus tenentur, etiamsi ad statum laicalem redacti sint. A commutandis vero votis cum praeiudicio tertii, se absterneant, nisi is, cuius interest, libenter expresseque consenserit. Votum denique non peccandi, aliave paenalia vota ne commutent, nisi in opus, quod, non minus quam votum ipsum, a peccato refrenet atque arceat.

7. Dispensare possint, in foro conscientiae et sacramentali tantum, a quavis irregularitate ex delicto prorsus occulto; item ab irregularitate, de

qua in can. 985, 4<sup>o</sup>; sed ad hoc unice, ut paenitens Ordines iam susceptos sine infamiae vel scandalı periculo exercere queat.

8. Dispensare item possint, pro foro conscientiae et sacramentali tantum, ab occulto impedimento consanguinitatis in tertio vel secundo gradu (sexto vel quarto iuxta computationem Orientalium) collateralı, etiam attingente primum (quartum vel tertium Orientalium), quod ex generatione illicita proveniat, solummodo ad matrimonium convalidandum, non ad contrahendum.

9. Sive autem de matrimonio contracto agatur sive de contrahendo, dispensare possint ab occulto criminis impedimento, neutro tamen machinante; iniuncta, in primo casu, privata renovatione consensus, secundum can. 1135; imposita, in utroque, salutari, gravi diuturnaue paenitentia.

10. Ad visitationes quod attinet quatuor ecclesiarum, confessarii, pro singulis qui, iusta de causa, eas praescripta ratione perficere nequeant, facultatem habent cum concedendi dispensationem a visitatione alicuius ecclesiae, eam commutando — si fieri potest — in visitationem alius ecclesiae, tum etiam visitationum numerum contrahendi. Singulis autem, qui, morbo aliove legitimo impedimento detenti, memoratas ecclesias invisere nequeant, praescriptas visitationes in alia pia opera, quae ab ipsis impleri possint, commutent. Confessarii tamen sciant, se conscientiam suam oneraturos, si inconsulto et sine iusta causa christifideles ex eiusmodi visitationibus exemerint. Quos vero recte a visitationibus dispensaverint, iis ne indulgeant, ut preces ad mentem Nostram fundendas, quae a visitatione separari quidem possunt, praetermittant; in aegrotantium tantum commodum liceat eas etiam imminuere.

11. Ab obligatione praescriptae confessionis, quam ad adimplendam nec invalida nec annua ex praecepto confessio sufficit, ullum ne exsolvant, ne eum quidem qui materiam necessariam non habeat.

12. Ad S. Communionem quod attinet, nefas esto eiusmodi praescriptum in alia pia opera commutare, nisi de aegrotis agatur qui ab ea suscipienda prorsus impediuntur. Volumus autem, lubilaei causa, eam sufficere, quae per modum viatici ministratur; minime vero eam, quae in Paschate peragenda praecipitur.

13. Confessarii sciant posse se descriptis facultatibus uti cum omnibus fidelibus Ecclesiae tam Occidentalis quam Orientalis, qui ad confitendum apud ipsos accedant ea mente et voluntate, sincera quidem et firma, ut lubilaei veniam lucentur.

Facultatibus tamen absolvendi a peccatis et ab ecclesiasticis censuris ac dispensandi ab irregularitate cum eodem paenitente uti nequeant nisi semel tantum, cum ipse lubilaei veniam primum lucretur; itemque tum solummodo, cum paenitens ab alio confessario, a die octava Paschatis huius anni, a peccatis et a censuris absolutus iam non fuerit, vel ab irregularitate dispensatus.

Ceteras vero facultates — eam etiam visitationes contrahendi aut commutandi ad datam normam sub n. 10 — in favorem etiam eiusdem paenitentis semper exercere poterunt.

Ceterum, si qui post inchoata, huius lubilaei adipiscendi animo, praescripta opera, praefinitum visitationum numerum morbo impediti complere nequiverint, Nos piae promptaeque illorum voluntati benigne favere cupientes, eosdem rite confessos ac sacra Communione refectos, memoratae

indulgentiae participes fieri volumus, non secus ac si omnia imperata opera explevissent.

Itaque haec omnia, quae per Apostolicas has Litteras constituimus ac declaravimus, volumus firma ac valida existere et fore, ad effectum lubilaei ad universum catholicum orbem proferendi, non obstantibus contrariis quibuscumque. Earum autem Litterarum exemplis atque excerptis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis et sigillo munitis viri in ecclesiastica dignitate constituti, eandem iubemus adhiberi fidem, quae hisce adhiberetur Litteris, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli igitur liceat paginam hanc Nostrae concessionis, voluntatis et declarationis infringere, vel ei, ausu temerario, contra ire. Quod si quis attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Apostolorum Petri et Pauli se noverit incursum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die secundo mensis Aprilis, anno millesimo nongentesimo tricesimo quarto, Pontificatus Nostri decimo tertio.

Fr. TH. PIUS O. P. Card. BOGGIANI  
Cancellarius S. R. E.

LAURENTIUS Card. LAURI  
Paenitentarius Maior.

Joseph Wilpert, Decanus Collegii Proton. Apostolicorum.  
Vincentius Bianchi-Cagliesi, Protonotarius Apostolicus.

Can. Alfridus Liberati, *Adiutor a studiis*.

Loco \* Plumbi

Reg. in Canc. Ap., vol. L, n. 15. - G. Stara Tedde.

## **ACTA TRIBUNALIIUM**

### **SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA**

#### **MONITA**

*De usu facultatum confessariis tributarum per annum sanctum ad universum catholicum orbem propagatum deque ratione indulgentiae iubilaei lucrandae, ad normas constitutionum Benedicti XIV et Leonis XIII exarata, auctoritate SS.mi D. N. Pii Pp. XI ad hodiernam disciplinam accommodata eiusque iussu edita.*

Edita hesterno die Apostolica Constitutione « Quod superiore anno » per quam universale extra ordinem lubilaeum ad totum catholicum orbem extenditur, summopere interest, ut quae in eadem decernuntur, accurate prudenterque in usum deducantur.

Ut vero id facilius ac tutius effici queat, SS. D. N. Pius divina Providentia Papa XI iussit, quemadmodum per elapsam piacularem annum in confessariorum almae huius Urbis commodum, ita nunc in totius orbis confessariorum utilitatem haec, quae sequuntur, monita edenda esse, eademque edixit quam diligentissime ab omnibus esse servanda.

I. Noscant imprimis in compertoque habeant confessarii se extraordinariis hisce facultatibus uti posse dumtaxat erga paenitentes qui ad confitendum accedant *ea mente et sincera voluntate* ut iubilaei veniam consequantur; attamen si paenitens, mutato proposito, ab acquirenda indulgentia iubilaei destiterit atque cetera opera imperata intermiserit, omnes absolutiones censurarum, si eas excipias quae ad reincidentiam datae sint, itemque commutationes et dispensationes concessae in suo robore permaneant.

Confessarii his facultatibus in foro interno etiam extra-sacramentali uti possunt dummodo de peculiaribus facultatibus ne agatur pro quibus forum sacramentale expresse requiratur.

Parochi tamen peculiarem facultatem habeant iubilares visitationes dispensandi, contrahendi ac commutandi ad normam Constitutionis « Quod superiore anno » sub n. IX, 10, non modo cum de paenitentibus agitur, sed etiam cum de singulis fidelibus singulisque familiis paroeciae suae.

II. Facultas absolvendi a peccatis et a censuris ac dispensandi ab irregularitatibus hisce finibus continetur atque circumscribitur, ut per piacularis anni celebrationem semel tantummodo cum eodem paenitente exerceri queat, cum scilicet ipsemet iubilarem veniam primum lucretur itemque tum solummodo, cum paenitens ab alio confessario, a die octava Paschatis huius anni, a peccatis et a censuris absolutus iam non fuerit vel ab irregularitate dispensatus (cfr. Const. « Quod superiore anno », sub n. IX, 13). Itaque summopere necesse est confessarios, ut munere suo rite fungantur, a quolibet paenitente hisce peccatis, censuris, vel irregularitate irretito exquirere:

1° utrum iam iubilarem veniam, a die octava Paschatis huius anni, lucrifecerit necne;

2° quodsi eam non lucrifecerit, num, anno piaculari vertente, a peccatis vel a censuris reservatis iam absolutus fuerit; atque id ipsum tum requirat, cum paenitens se sistat aliqua irregularitate irretitus.

Etenim si ipse a die octava Paschatis huius anni vel iam iubilarem veniam lucratus fuerit, vel iam fuerit a peccatis aut a censuris absolutus, vel denique ab irregularitate dispensatus, absolutionem et dispensationem eiusmodi iterum obtinere non potest.

III. Confessarii praediscant ac memoria teneant indicem peccatorum censurarum, paenarum impedimentorumque omnium, quorum absolutio vel dispensatio in facultatibus sibi concessis non comprehenditur; si qua, autem eiusmodi occurrerint, meminisse eos oportet, non aliter posse se paenitenti providere, quam iis religiose servatis quae Codex praescribit can. 2254, 2290, 1045 § 3.

IV. Non praetermittant suam cuique paenitenti salutarem paenitentiam sacramentalem imponere, etiamsi sibi conicere iure liceat paenitentem plenissimam iubilaei veniam esse consecuturum.

V. Si quis in occultas censuras ob partem quoquo modo laesam inciderit, eum ne ante absolvant, quam parti laesae, etiam scandalum reparando damnumque sarciendo, satisfecerit: aut saltem, si eiusmodi satisfactionem praestare ante non possit, vere graviterque promiserit se, cum primum licuerit, satisfacturum.



VI. Confessarii, qui a censuris etiam publicis absolvere possunt, hoc exploratum habeant:

Qui aliqua censura fuerint nominatim affecti vel uti tale publice renuntiati, non posse eos tamdiu Iubilaei beneficio frui quandiu in foro externo non satisfecerint prout de iure. Si tamen contumaciam in foro interno sincere deposuerint et rite dispositos sese ostenderint, posse, remoto scandalo, in foro sacramentali interim absolvi ad finem dumtaxat lucrandi Iubilaeum cum onere quam primum se subiiciendi etiam in foro externo ad tramitem iuris.

VII. Ad peccatum quod attinet, per can. 894 reservatum ratione sui, confessarii absolutionem ne impertiant, nisi paenitens falsam denuntiationem formaliter retractaverit, et damna, si qua inde secuta sint, pro viribus reparaverit, imposita insuper gravi et diuturna paenitentia.

VIII. Si de casu agatur, etiamsi occulto, de quo in can. 2342, prohibeant, sub paena reincidentiae, quominus paenitens in posterum ad illam religiosam domum eiusque ecclesiam accedat. Firmis quidem manentibus paenis, de quibus sub n. 2 eiusdem canonis agitur.

IX. Religiosos, apostatas a religione, ab excommunicatione can. 2385 lata ne absolvant, quamdiu extra Ordinem permanserint; attamen, si ii firmum habeant propositum ad religionem suam redeundi, congruo iisdem praefinito ad id exsequendum tempore, in foro interno absolvant, ea conditione ut in censuram recidant si intra praefinitum tempus ad religionem non redierint. At ii moneantur, se, quamdiu extra suae religionis domum commorentur, ab actibus legitimis ecclesiasticis excludi, privilegiis omnibus suae religionis privari, Ordinario loci commorationis subiici, atque obnoxios esse, etiam postquam redierint, aliis paenis in can. 2385 statutis. Religiosus autem fugitivus, etiamsi ex Constitutionibus suae religionis in excommunicationem inciderit, absolvi, rite dispositus, in foro interno poterit, imposita obligatione ad religionem quam primum redeundi, eadem ratione eademque sub reincidentiae paena, ac pro apostatis a religione cautum est: praeterea, si sit in sacris, ea lege, ut suspensionem observet can. 2386 statutam.

X. Cum de votorum commutatione agitur, id latiore quadam ratione accipiatur, ita quidem ut confessarii, pro sua ipsorum prudentia, in opera etiam minoris meriti vota commutare possint.

XI. A lectione librorum prohibitorum, eorum praesertim qui in can. 2318 § 1 sub excommunicationis paena vetantur, ne quemquam absolvant, nisi is libros, quos penes se retinet, Ordinario aut confessario ipsi aut alii, qui facultatem eosdem retinendi habeat, ante absolutionem tradiderit; sin minus, se eos, cum primum potuerit, destructurum aut traditurum, serio promiserit.

XII. Ad facultatem quod attinet sacras visitationes commutandi vel dispensandi, haec animadvertenda sunt:

1° Cum aliquis dispensationem obtinuerit unam vel alteram ecclesiam aut oratorium invisendi, nulla facta obligatione aliam ecclesiam vel oratorium per commutationem visitandi, noverit idem sacras visitationes duodecim semper habendas esse, quae proinde in reliquis ecclesiis vel oratoriis fieri debent. Dispensatio enim alicuius ecclesiae visitandae idem non est ac sacrarum visitationum numeri imminutio.

2° Si quis vero, praeter dispensationem alicuius ecclesiae visitandae, sacrarum etiam visitationum numeri imminutionem petat, confessarii tot

preces eidem recitandas praescribant, quot visitationes dispensatae fuere; quae quidem preces haud absimiles illis esse debent quae in sacris visitationibus adhibentur.

3° Si quis interdum, animo sacras visitationes rite peragendi, ad ecclesiae fores pervenerit, aditu ad eam iam clauso vel quavis de causa impedito, tum satis erit ad easdem fores praescriptas preces recitare. At visitatio pia ac devota sit oportet, idest facta animo Deum colendi; quem quidem animum ipsa exterior reverentia aliquo modo patefaciat.

4° Vocales preces, quae praescribuntur, alternis etiam vocibus recitari possunt. Mutis vero can. 936 consulitur.

XIII. Cum quatuor ecclesiarum visitatio non sit opus per se praeciptum, sed tantummodo iis impositum qui libere velint Iubilaei veniae participes fieri, id visitationis onus, quotiescumque a confessariis privilegiatis debet, ex rationabili causa, totum vel ex parte paenitentibus remitti, ne commutetur in alia opera, quae ad peragenda paenitens sit alio obligationis proprie dictae titulo adstrictus.

XIV. Confessio et Communio ad lucranda piacularis anni veniam imperatae nihil refert utrum visitationibus quatuor ecclesiarum antecedant, an interponantur vel succedant; unum refert et necesse est, ut postremum ex praescriptis opus, quod etiam Communio esse potest, in statu gratiae, ad can. 925 § 1, compleatur. Si quis igitur post confessionem peractam, ultimo nondum completo opere, in letale rursus inciderit, iteret confessionem oportet, si sacram Synaxim debet adhuc suscipere; secus, satis erit, ut, actu contritionis perfectae elicitio, cum Deo reconcilietur.

Haec *Monita* ad praesentis disciplinae condicionem accommodata, Ss. mus D. N. Pius divina Providentia Papa XI, in lucem edi iussit, ut constans et tuta omnibus praesto sit interpretatio et facultatum, quae vigebunt, et operum, quae praestanda sunt ad veniam Iubilaei consequendam, per proximam piacularis anni ad totum catholicum orbem prorogationem.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die III mensis Aprilis anno MDCCCXXXIV.

L. Card. LAURI, *Paenitentiaris Maior*.

L. \* S.

I. TEODORI, *Secretarius*.

## **SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL S. UFFICIO**

### **I.**

### **DECRETO**

Damnatur liber cui titulus: *Die Einwanderung Israels in Kanaan von Friedrich Schmidtke, Dr. theol. et phil., Privatdozent an der Universität Breslau*, Frankes Verlag und Druckerei Otto Borgmeyer, 1933.

Feria IV, die 7 Martii 1934.

In generali consessu Supremae Sacrae Cogregationis Sancti Officii, E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis prae-

positi damnarunt atque in INDICEM librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:

Friedrich Schmidtke, *Die Einwanderung Israels in Kanaan*, Breslau, 1933.

Et sequenti Feria V, die 8 eiusdem mensis et anni, SS. mus D. N. D. Pius Divina Providentia Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Adessori Sancti Officii impertita, relata Sibi E. morum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 9 Martii 1934.

IOSUE VENTURI, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

## II.

### DECRETO

*Praxis, quam dicunt « quadragintaquatuor Missarum » reprobatur.*

Nunciatum est, opera Patrum Minorum quos *Bernardinus* vocant, e conventu Resso viensi in dioecesi Presmiliensi Latinorum Poloniae Minoris, novam quamdam devotionis praxim quam dicunt *quadragintaquatuor Missarum*, per schedulas absque ullo competentis auctoritatis permissu typis editas, longe lateque ab aliquo tempore propagari, qua asseritur animam cui, dum adhuc in corpore esset, quadraginta quatuor Missae quovis modo ac tempore applicatae fuerint, ex *revelatione divina*, tertia die post mortem e Purgatorio liberari.

De re edocti, E. mi ac Rev. mi DD. Cardinales fidei morumque integritati tutandae praepositi, in generali conventu habito feria IV, die 14 Martii 1934, praxim huiusmodi omnino reprobendam et ceu reprobata habendam esse decreverunt, monitis quorum interest ne amplius in hunc finem Missarum stipendia accipere vel colligere audeant sub poena, ipso facto incurrenda, suspensionis a divinis, si clerici, privationis Sacramentorum, si laici.

Sequenti vero feria V, die 15 ejusdem mensis et anni, SS. mus D. N. D. Pius Divina Prov. Pp. XI relata Sibi E. morum Patrum resolutionem adprobavit, confirmavit ac publici juris quamprimum faciendam mandavit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 17 Martii 1934.

IOSUE VENTURI, *Supr. S. Congr. S. Officii Notarius.*

## SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

(SEZIONE DELL'E INDULGENZE)

## I.

### DECRETO

*Praes Indulgentiis ditatae.*

Neminem latet quo pietatis studio, iubilari hoc anno, undevicesimo Reparationis nostrae exeunte saeculo, christifideles curaverint, specialissima veneratione ac cultu sacras imagines Iesu Christi cruci affixi prosequi, utpote aptissimas ad excitandum in eorum animis, cum memoria Dominicae Passionis, paenitentiam suorum peccatorum vitaeque emendationem.

Profecto haud poterat, non summopere laetari Beatissimus Pater, qui hac praesertim de causa Iubilaeum extraordinarium indixerat, de tanto pietatis ac amoris in Christum Redemptorem incremento; imo ardenti fragrans desiderio hos pietatis sensus, erga Dominicam Passionem in populo christiano, quantum possibile Ipsi foret, fovendi ob uberrimos spirituales fructus qui exinde sperari queunt, in audientia die 19 ianuarii proxime elapsi infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, haec quae sequuntur statuenda decrevit. Scilicet benigne excipiens plurium supplicationes qui petebant ut peculiaribus indulgentiis augerentur sive apprimè agnita oratio quae incipit « *En ego, o bone ac dulcissime Iesu...* » sive oratiuncula « *Adoramus Te, Christe...* » toties a fidelibus iubilari hoc anno pie repetita, alteri precationi « *En ego...* » - quae pro iis qui, confessi, sacra Synaxi refecti et ad intentionem Summi Pontificis orantes, eam coram imagine Iesu Christi Crucifixi pia mente fuderint, *plenaria indulgentia* iam est aucta - *partialem indulgentiam decem annorum* adnectere dignatus est, quoties eam devote et saltem corde contrito recitaverint; alteri vero precatiunculae « *Adoramus Te, Christe...* » *partialem indulgentiam trium annorum* item adnectere, quoties ea devote et saltem corde contrito recitata fuerit. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Litterarum Apostolicarum expeditione. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Poenitentiariae, die 2 Februarii 1934.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior*

(L. S.)

I. TEODORI, *Secretarius*.

## II.

### *In memoriam Iubilaei humanae Redemptionis*

Ss.mus D. N. PIUS, divina Providentia Pp. XI, ad finem fere anno iubilari vergente, qui sacratissimum Christi Redemptoris Cor nec non paternum Sui in terris Vicarii animum ineffabilibus consolationibus replevit, sponte sua indulgentiam quamdam peculiarem, quasi mnemosynon quoddam eiusdem extraordinariae celebrationis, christifidelibus omnibus dilargiri volens, in audientia infrascripto Cardinali Poenitentiario Maiori die 16 vententis mensis concessa, decrevit: Quoties fideles saltem corde contrito « *Credo* » una cum precatiuncula « *Adoramus Te, Christe...* » pii animi affectu in passionem ac mortem D. N. I. C. recitaverint, *indulgentiam partialem decem annorum* acquirere posse; indulgentiam vero *plenariam*, suetis conditionibus, semel in mense lucrari posse, in eandem recitationem quotidie per integrum mensem peregerint.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Litterarum Apostolicarum expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 Februarii 1934.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior*.

(L. S.)

I. TEODORI, *Secretarius*.

## **ATTI ARCIVESCOVILI**

---

### **Lettera di S. E. il Cardinale Arcivescovo al Clero e al Popolo della Diocesi**

---

*Venerati Fratelli e Figli diletteissimi,*

Stendo queste poche righe coll'animo inondato di consolazioni. Come annunciatovi in precedenti lettere ho potuto assistere alla canonicizzazione del B. Giuseppe Benedetto Cottolengo il lunedì 19 marzo, e del B. Giovanni Bosco la Domenica 1° aprile solennità di Pasqua. Chi può ridire le emozioni provate in quelle due indimenticabili giornate? Due Sacerdoti di questa Diocesi proclamati Santi nel breve volgere di quindici giorni! Il nome dei due Santi e della nostra Torino corse sulla bocca di tutti i fedeli sparsi nel mondo.

Ho sentito tutta la felicità di appartenere a questa nostra Chiesa, che sola forma i Santi: ho compreso la verità della divina promessa di ricompensare senza misura i piccoli sacrifici che Dio richiede perchè lo serviamo: mi è apparso in tutto il suo splendore il potere del Vicario di Cristo che eleva tanto alto le creature che hanno esercitato le virtù in grado eroico.

I giornali hanno ampiamente riferito tutti i particolari di quelle due memorabili giornate, nè qui occorre che io abbia a ripeterli. Aggiungerò solo che di tutto cuore ho ringraziato il Signore per il singolare favore accordato alla nostra Diocesi, e gli ho chiesto che, per l'intercessione dei nuovi Santi, voglia continuare in modo specialissimo al nostro Clero la sua grazia, perchè possa continuare la tradizione di santità alla maggior gloria sua ed a santificazione delle anime. Anche al Romano Pontefice ho espresso, pure in nome di tutti i Sacerdoti e fedeli della Diocesi, i sensi di gratitudine per il favore concessoci colla proclamazione dei Santi Cottolengo e Bosco.

Eco sonora poi delle celebrazioni romane sono state le feste, che la scorsa settimana si sono celebrate nel Santuario di Maria Ausiliatrice in onore del novello S. Giovanni Bosco. I suoi figli, sotto la vigilante guida del Rettore Maggiore Rev.mo Don Ricaldone, hanno saputo mi-



tabilmente tutto organizzare così che, non ostante lo spettacoloso concorso di devoti, tutto si è svolto nel massimo ordine. L'educatore della gioventù ha attratto a sè a decine di migliaia i giovani, instancabili nel cantare le lodi del Maestro Santo. E la pioggia che con insistenza è venuta per tutta la giornata non ha potuto impedire il fervore dei devoti pellegrini, chè anzi ha servito a far meglio risaltare di quanto affetto è circondata la memoria del Santo, che è passato come un trionfatore per le vie già da lui tante volte percorse in cerca di anime da salvare.

Ed ora Torino si prepara a celebrare la solennità in onore di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, il Santo della carità. Il Corpus Domini, dove ebbe principio l'opera sua, la Chiesa della Piccola Casa che accoglie le sue sacre spoglie, e il Duomo cui appartenne come Canonico della SS. Trinità, vedranno successivamente le folle dei torinesi ammiratori della sua carità, della sua confidenza in Dio, della sua pietà verso tutti i miserabili. Niun dubbio che la intercessione di questi nostri Santi varrà ad attirare sopra la Città e Diocesi più abbondanti grazie soprattutto spirituali.

E una prima segnalatissima grazia è il S. Giubileo che ci è stato elargito dal S. Padre colla bolla 2 aprile riportata in capo a questo numero della Rivista. Con essa il Sommo Pontefice volle estendere a tutto il mondo lo straordinario Giubileo dalla Domenica in Albis 8 aprile corr. anno alla Domenica in Albis 8 Aprile 1935.

A facilitare la cognizione delle condizioni richieste per l'acquisto del S. Giubileo è riportato in calce a questa lettera un riassunto che si è curato di rendere quanto mai chiaro e pratico.

In esecuzione poi del mandato affidato per le proprie Diocesi ai Vescovi, dispongo :

Per la città di Torino le quattro Chiese dove si dovranno compiere le tre visite sono : la Metropolitana, la propria Chiesa Parrocchiale, il Santuario della Consolata e la Chiesa del Corpus Domini. Pei parrocchiani del Duomo e del Corpus Domini, come pure per quelli che volessero acquistare il Giubileo fuori della propria Parrocchia (N. V della Bolla Pontificia) designiamo come quarta Chiesa da visitarsi il Santuario di Maria Ausiliatrice.

Nelle parrocchie fuori Città e nel suburbio ogni Parroco fisserà le altre Chiese da visitarsi oltre la parrocchiale, avvertendo che non possono servire gli oratorii privati o semipubblici, nè quelle Chiese ove non si conserva il SS. Sacramento. Se non vi sono quattro Chiese pub-

bliche, le dodici prescritte visite si faranno o quattro in tre Chiese, o sei in due, o dodici nella parrocchiale.

Trattandosi di visite collettive processionali si incominceranno in città dalla propria Chiesa parrocchiale, si continueranno in due che tornano più comode nel percorso, e si termineranno nella Metropolitana. Ma perchè queste visite collettive riescano decorose, è necessario siano preparate con qualche predicazione straordinaria.

Fuori città, ove non sia possibile avere le quattro Chiese, riduco le visite collettive a sei distribuite in una o più chiese anche in diverse giornate.

Circa le preghiere le disposizioni della Bolla sono chiare: non si dimentichi la preghiera dinanzi al Crocifisso che ci ricorda la Redenzione, e che, come già altra volta dissi, deve essere ben visibile in tutte le chiese.

Si ricordi ai fedeli che possono acquistare il S. Giubileo quante volte loro aggrada sia per sè, sia a suffragio dei defunti ripetendo ogni volta le opere prescritte, coll'avvertenza che non possono iniziare le opere per l'acquisto del secondo Giubileo fin che non abbiano compiuto le prime, e che una volta sola possono usufruire dei privilegi circa l'assoluzione sacramentale.

Tutti i Confessori di Monasteri, ospedali, carceri, collegi, ricoveri ecc. potranno valersi delle facoltà concesse nel N. VII, paragr. 2 relativamente agli impediti, il cui elenco trovasi nel paragrafo stesso.

Le facoltà concesse ai Confessori per i singoli penitenti sono chiaramente contenute nei numeri VIII, IX e seguenti della Bolla e nei Moniti della Penitenzieria. I Confessori vogliano quindi farne oggetto di attento studio per sapersene efficacemente servire.

In particolare non si dimentichi di far acquistare il S. Giubileo dagli infermi pei quali può bastare la Confessione e la Comunione secondo la concessione della Bolla stessa.

Possa questa nuova larghezza dei S. Padre essere fonte di particolarissime grazie a tutti i fedeli di questa Diocesi: il che si avrà se lo zelo dei Parroci e Confessori farà sì, che tutti abbiano a godere del Giubileo straordinario. Questo ci ottengano i novelli Santi che noi festeggiamo.

La mia benedizione su voi tutti, o Fratelli e figli diletteissimi.

*Torino, 13 Aprile 1934*

M. Card. FOSSATI, *Arcivescovo.*

# Il Giubileo della Redenzione nell'anno 1934-35 per tutto il mondo

## Norme generali per l'acquisto

### INTRODUZIONE

Colla Costituzione Apostolica « Quod superiore anno » del 2 aprile 1934, Sua Santità Pio XI promulgava il giubileo fuori Roma, manifestando il suo animo grato a Dio e la sua consolazione per il felice esito del giubileo in Roma, con intervento numerosissimo di pellegrini da ogni parte del mondo.

Onde sia più facile conoscere il modo di acquistare il Santo giubileo, diamo qui alcune norme pratiche, svolte in 4 punti:

- 1) Alcuni preliminari.
- 2) Opere prescritte.
- 3) Favori speciali concessi.
- 4) Facoltà concesse ai confessori.

### *I. - Preliminari*

Questi preliminari si possono ridurre a quattro:

1) Come si deve preparare il popolo all'acquisto del Giubileo. Lo dice la Costituzione di Pio XI. « Si deve preparare il popolo colla predicazione della Divina Parola, con Sacre Missioni, Esercizi Spirituali, onde muovere i fedeli a pentirsi e piangere i peccati, ed eccitarli ad acquistare il giubileo.

L'argomento di queste predicazioni lo suggerisce il papa Benedetto XIV nelle costituzioni giubilari del 1750. Egli dice ai sacerdoti predicatori di lasciar da parte ogni altro argomento e di predicare la *penitenza*, il pentimento dei peccati e il perdono.

2) Quali scopi il Papa si prefigge in questo giubileo e quali le intenzioni delle preghiere.

a) Oltre agli scopi che già si era prefissi nel passato Anno Santo in Roma e che erano principalmente tre, ossia: la pace alle anime - la libertà alla Chiesa - la concordia e la vera prosperità per tutti i popoli;

b) in più desidera si preghi per tre altri fini ancora:

1° per il maggior incremento delle opere missionarie;

2° per il ritorno all'Ovile dei cattolici dissidenti;

3° in modo speciale in espiatione delle nefande ingiurie che il Signore riceve da coloro che si vantano di essere « i senza Dio e contro Dio » e per la conversione di questi disgraziati.

### 3) Quanto dura questo giubileo.

Mentre regolarmente il giubileo concesso fuori Roma aveva la durata di sei mesi soltanto, il Sommo Pontefice ha voluto fare in questo eccezione, estendendone la durata ad un anno intero.

Esso è quindi incominciato dai primi vesperi dell'ottava di Pasqua di quest'anno 1934, (mezzogiorno del giorno 7 aprile) e dura fino ai secondi vesperi dell'ottava di Pasqua dell'anno 1935 (mezzanotte del 28 aprile 1935).

### 4) Da chi si può acquistare e quante volte.

a) Da chi - Si può acquistare da tutti i fedeli d'ambo i sessi sia nella chiesa Occidentale che Orientale, anche se già lo hanno acquistato l'anno scorso andando a Roma, o anche rimanendo nei propri paesi, perchè appartenenti a una classe di persone cui era concesso l'acquisto del giubileo, senza necessità di recarsi a Roma (come ad es. comunità religiose, ecc.).

La Costituzione di Pio XI fa una sola eccezione: essa dice che non possono lucrare questo giubileo coloro che stanno in Roma o nel suburbio di Roma. Ma anche questi lo possono lucrare se vengono fuori di Roma.

b) Quante volte - Questo giubileo si può acquistare, tanto per sè, quanto per i defunti, tante volte, quante se ne ripetono tutte le opere prescritte.

Una sola eccezione fa la Costituzione di Pio XI, ed è questa che non si possono fare le opere per l'acquisto di un secondo o altro giubileo, se prima non sono state compiute tutte le opere già incominciate per un precedente. (Costitut. n. VI).

## II. - Opere prescritte

Le opere principali prescritte sono tre: la confessione, la Comunione, la visita alle Chiese colle preghiere.

### 1° - La Confessione.

La prima opera prescritta da farsi è la confessione, la quale deve essere:

1) *Valida e lecita*: in modo che il soggetto ottenga dalla confessione lo stato di grazia.

Non serve quindi una confessione sacrilega o senza assoluzione.

Se uno però, prima di aver compiute tutte le opere prescritte per l'acquisto del giubileo, dopo la confessione, ricade in peccati gravi, deve nuovamente confessarsi se ancora deve accostarsi alla Comunione: se invece ha solo altre opere da fare, basta che si metta in stato di grazia colla contrizione perfetta, prima di compiere l'ultima opera. (Monita... n. XIV).

2) *Libera*: che vuol dire « non prescritta già per altre cause. Non serve perciò la Confessione annuale da premettersi alla Comunione Pasquale o annuale.

3) Fatta *ad hoc*, ossia non basta la confessione annuale e nemmeno basta la confessione che serve ad acquistare le altre indulgenze, ma oc-

corre la confessione fatta proprio allo scopo, con l'intenzione di lucrare il giubileo.

4) Siccome poi la confessione è un'opera prescritta per l'acquisto del giubileo, ne segue che *deve* confessarsi non solo chi ha peccati mortali, ma anche chi avesse *solo peccati veniali*. (Costitut. n. 11).

Di più la confessione è richiesta tante volte quanti sono i giubilei che si vogliono acquistare.

## 2° - La Comunione.

La seconda opera prescritta è la Comunione, la quale perchè valga pel giubileo deve essere:

1) *Ben fatta*, colle debite disposizioni. Non serve quindi una Comunione sacrilega.

2) *Libera*, non prescritta da altre leggi. Quindi non serve la Comunione Pasquale o annuale.

Per eccezione la Costituzione di Pio XI concede invece che serva pel Giubileo la Comunione che si riceve come Viatico. (Costitut. n. 12).

3) *Ad hoc*, ossia fatta con l'intenzione che serva proprio per l'acquisto del Giubileo.

## 3° - Visite alle Chiese e preghiere.

La terza opera prescritta è la visita alle Chiese stabilita con la recita di preghiere prescritte.

1) Quante e quali Chiese visitare.

a) Quante - Si devono visitare quattro chiese legittimamente designate.

b) Quali - La prima di queste chiese è designata dal Sommo Pontefice, ed è: per le città episcopali, la chiesa Cattedrale; per gli altri luoghi la chiesa Principale del luogo che d'ordinario è la Parrocchia. Per le altre tre chiese il Papa lascia la designazione all'arbitrio degli Ordinari del luogo i quali a loro volta possono o designare *direttamente* essi stessi le chiese, o designarle *indirettamente* dando facoltà di designarle ai Vicari Foranei, ai parroci, ai confessori.

S. E. l'Arcivescovo ha designato per la città di Torino: la *Cattedrale*, la *Consolata*, il *Corpus Domini* e la *propria Chiesa parrocchiale*. Per i Parrocchiani della Metropolitana e del Corpus Domini è designata la Basilica di Maria Ausiliatrice. Fuori Torino la facoltà di designare le chiese è lasciata ai Parroci.

Queste chiese da designarsi devono essere: o *Chiese* (edificio sacro dedicato al culto divino, ecc. c. 1161), oppure *oratorio pubblico* (luogo dedicato al culto divino, ecc. c. 1188) ma perchè possa essere designato un oratorio pubblico, la costituzione di Pio XI (n. 1) richiede che ivi si celebri la Messa almeno qualche volta.

Se poi in un paese non vi fossero 4 chiese allora se ne può diminuire il numero, ed anche designarne una sola, se ve ne è una sola: però le vi-



site si faranno tutte anche in una sola: quindi o 3 visite in 4 chiese, o 4 visite in 3 chiese, o 6 in due, oppure 12 in una sola chiesa. (Costitut. n. II).

c) Quante visite si devono fare. - Sono prescritte in tutto 12 visite ma con un certo ordine, ossia distribuite 3 per ognuna delle 4 chiese, a meno che le chiese designate siano meno, nel qual caso si terrà l'ordine sopra detto. Queste visite si possono fare in qualunque giorno e con qualunque ordine, anche tre per ognuna delle chiese, consecutivamente (Costit. n. II), tutte nello stesso giorno, o distribuite in giorni diversi, purchè fatte entro l'anno giubilare. Inoltre non si possono compiere le visite per un susseguente giubileo se prima non furono espletate tutte le opere di un precedente giubileo incominciato.

d) Come si devono fare le visite: 1) Visitare la chiesa significa, entrarvi con l'intenzione di onorare Iddio. *Entrarvi*: basta però l'ingresso morale; quindi se la Chiesa fosse chiusa, si può pregare o sulla porta, o accanto a una finestra. (Mon. XII, 3). Se poi la chiesa è piccola e si fanno le visite in comune, soddisfano anche quelli che sono obbligati a restare fuori, poichè formano come un sol corpo. *Con intenzione di onorar Dio*, quindi non soddisfa colui che entra per osservare ad es. le pitture; 2) Chi deve visitare due o più volte di seguito la stessa chiesa, deve uscire fisicamente fuori di chiesa e poi rientrare. Chi fosse già fuori, deve allontanarsi alquanto e poi inginocchiarsi nuovamente. (Costitut. VII, 3); 3) Anche le visite devono farsi *ad hoc*, cioè proprio col fine di acquistare il giubileo.

e) Preghiere da farsi durante le visite: In ogni visita si deve pregare secondo le disposizioni della Costituzione di Pio XI e secondo le sue intenzioni. Quali siano le intenzioni del Papa, l'abbiamo visto nei preliminari.

Vediamo ora quali preghiere siano prescritte: 1) innanzitutto notiamo che le preghiere prescritte devono farsi *vocali*; non servono se solo mentali. I *muti* possono lucrare il giubileo con sole preghiere mentali, oppure percorrendo le preghiere scritte cogli occhi e colla mente (Can. 936 - Costituzione. n. XII 4). Le preghiere possono recitarsi anche *alternativamente* formando due cori (Costitut. n. XII, 4); 2) Le preghiere prescritte sono con questo ordine: a) 5 Pater, Ave, Gloria, dinanzi all'altare del SS. Sacramento, di più 1 Pater, Ave, Gloria secondo l'intenzione del Papa; b) 3 volte il Credo dinanzi al Crocifisso, aggiungendo una volta la giaculatoria « Adoramus Te Christe, etc. »; c) 7 Ave Maria dinanzi l'immagine di Maria, ricordando i suoi dolori, aggiungendo 1 volta la giaculatoria « Santa Madre deh voi fate, ecc. »; d) 1 volta il Credo, nuovamente dinanzi al SS. Sacramento.

NOTA 1. - Non è stabilito alcun ordine per le opere da compiersi e nemmeno per le preghiere: quindi si possono fare prima le visite e poi confessione e comunione, oppure viceversa: così si può pregare prima dinanzi al Crocifisso e poi dinanzi al SS. Sacramento.

NOTA 2. - Siccome il giubileo si può lucrare quante volte si desidera è necessario ripetere per ciascun giubileo tutte e quante le opere prescritte.

NOTA 3. - Se nella Chiesa non si conserva il SS. Sacramento, si faranno egualmente le preghiere prescritte dinanzi al SS. Sacramento con l'intenzione che siano al Medesimo dirette: l'ultimo Credo si reciterà dinanzi al Crocifisso. (Costitut. n. IV).

NOTA 4. - A un extradiocesano o parrocchiano fuori parrocchia, è concesso di acquistare in qualunque luogo il Giubileo, purchè visiti le chiese legittimamente designate in quel luogo (Costitut. n. V).

### III. - *Favori speciali concessi*

1) Una prima dispensa è concessa dal Papa a tutti coloro che navigano. Costoro possono lucrare il Giubileo o facendo le visite nella Cappella del bastimento ove si celebra; o, se il bastimento non ha cappella, visitando una qualunque chiesa del luogo ove si fermano: occorre però fare tutte le 12 visite prescritte. (Costit. n. VII, 1).

2) Dall'obbligo di confessarsi nessuno può essere dispensato, anche se non ha materia grave (Costit. IX, 11).

Dall'obbligo della Comunione non possono essere dispensati se non quelli che per malattia sono impossibilitati a riceverla (Costit. IX, 12).

3) Per le visite. - La Costit. VII, 2 dà facoltà: 1) agli Ordinari e loro Delegati di *contrahere* le visite, che vuol dire ridurle tutte ad una sola chiesa o a chiese più comode; *diminuire* il numero delle visite; *commutarle* in altre opere di pietà o carità, adattandole alle condizioni della persona. - 2) ai Parroci è concessa la stessa facoltà che è data agli Ordinari di dispensare, contrarre, diminuire, commutare le visite, non solo ai penitenti ma anche ai singoli e alle singole famiglie della sua parrocchia (Mon. n. I). - 3) Le stesse facoltà per i singoli penitenti, sono concesse ai confessori. (Costitut. IX, n. 10).

NOTA - Fa però notare la Costituzione, che nel diminuire o dispensare dalle visite, gli Ordinari, i Parroci e i Confessori, non devono però dispensare dalla quantità di preghiere, quindi anche se contratte le visite, in più poche si ripeteranno però tutte le preghiere.

NOTA. - Per contrarre, diminuire e commutare le visite, occorre una giusta causa e che si tratti di persone impedito per qualche motivo.

Sono persone impedito (Costitut. n. VII, 2): a) le monache (religiose di voti solenni), le suore (voti non solenni), terziarie regolari, pie donne e fanciulle e altre persone raccolte in istituti o conservatori; b) anacreti di ordine monastico o regolare (Cistercensi, Camaldolesi, Certosini); c) Prigionieri e carcerati; d) Tutti gli ammalati e quelli che sono ostacolati da altre gravi cause; e) Gli operai e i vecchi che hanno compiuto i 70 anni (Operai che procacciandosi il vitto col lavoro quotidiano non possono attendere a tutte le visite).

4) E' data facoltà agli Ordinari e loro delegati di diminuire il numero delle visite alle seguenti categorie di persone: I) Comunità sia chiericali che religiose, approvati dall'autorità ecclesiastica; II) Confraternite, pie unioni, associazioni di laici, che abbiano lo scopo di promuovere opere cattoliche; III) Alunni di collegi ed istituti; IV) I fedeli che fanno le visite sotto la guida del Parroco o altro sacerdote delegato dal Parroco.

A tutte queste categorie l'Ordinario può diminuire il numero delle visite, a condizione che si rechino alle visite processionalmente con pompa. E dove non è permesso fare la processione, l'Ordinario non potrà ridurre

le visite se non a condizione che si faccia almeno la processione interna, oppure la visita collettivamente e con solennità.

NOTA. - S. Em. l'Arcivescovo ha concesso a questa IV categoria di persone, di poter fare processionalmente una sola visita a quattro chiese in città, o visita ad una o più chiese fuori città.

NOTA. - La facoltà di diminuire il numero delle visite non si estende alla Confessione e Comunione e nemmeno alle preghiere prescritte (Costituz. n. VII, 4).

## IV. - *Facoltà concesse ai confessori*

Queste facoltà sono concesse dal Papa direttamente non ai confessori, ma agli stessi penitenti che a loro si presentano. Questi favori speciali sono sei: 1) di confessare religiose; 2) di poter assolvere da peccati e censure riservate; 3) di dispensar da voti; 4) di dispensare da irregolarità; 5) di dispensare da impedimenti matrimoniali; 6) altre facoltà di commutare le opere prescritte.

### Osservazioni generali

1) Nessuna facoltà è sospesa durante il presente giubileo, sia ottenuta *a iure* che per indulto speciale: tutte rimangono e di tutte può il confessore usarne liberamente. (Costituz. n. VIII, 1).

2) Le facoltà speciali concesse in più ai confessori si possono usare solamente verso quei penitenti che fanno la confessione per l'acquisto del giubileo, cioè che hanno l'intenzione seria e sincera di compiere tutte le opere prescritte per lucrare il giubileo. Chi non avesse un sincero proposito ingannerebbe il confessore e non sarebbe quindi assolto. (Monita n. I - Constituz. XI, n. 13). Però, se il penitente si accosta con sincero proposito di acquistare il giubileo e in seguito cambia opinione e più non lo acquista, l'assoluzione ricevuta dalle censure, rimane valida, purchè non sia stata data *sub poena reincidentiae*.

3) Inoltre, di queste facoltà il confessore può usarne una volta sola col medesimo penitente e per l'acquisto di un solo giubileo. Quindi il confessore domandi al penitente: 1) se in questo anno santo abbia già acquistato un giubileo; 2) se sia stato già assolto da censure o peccati riservati, o dispensato da irregolarità; nei quali casi non può più essere assolto per facoltà speciali (Monit. n. II).

4) Di tutte queste facoltà il confessore può usare solo in foro *sacramentali*, o almeno solo in foro *conscientiae* (Monita n. I) e può usarne con tutti i fedeli che a lui si presentano, tanto della Chiesa Occidentale che Orientale.

### 1° - Confessione delle religiose.

Il presente giubileo permette alle monache e religiose di chiamare qualunque confessore per essere da lui assolta in occasione dell'acquisto del giubileo.

Il confessore però deve essere approvato dall'Ordinario per le confessioni delle donne e può usare colle religiose di quelle stesse facoltà che il giubileo gli concede per tutti gli altri fedeli (Costitut. VIII, 2).

## 2° - Assoluzioni da peccati e censure riservate.

a) *Da quali peccati e censure può assolvere il confessore.* - La Costituzione di Pio XI (VIII, 3) dice che il confessore può assolvere da qualunque censura e peccato riservati al Romano Pontefice o all'Ordinario dal diritto (a iure reservati) e anche da qualunque censura ab homine, siano occulti che pubblici, siano riservati « simpliciter » che « speciali modo », a condizione però: 1) che si assolva soltanto in *foro interno sive in actu sacramentalis confessionis, sive extra sacramentum*; 2) che l'assoluzione delle censure « ab homine » non ha valore per il foro esterno, ma solo pel foro interno.

b) *Da quali peccati e censure non si può assolvere.* - Non si può assolvere, se non a norma del diritto (Cod. J. C., can. 2252 e 2254) facendo ricorso alla S. Sede: 1) da nessuna censura « *specialissimo modo* » riservata; 2) dalle nove scomuniche contenute nella Costit. « vacante Sede Ap. » di Pio X; 3) non si può assolvere dal peccato riservato alla S. Sede, incorso da coloro che cadono sotto il decreto della S. Penitenzieria del 16-XI-1928, cioè gli ascritti all'« *Action française* ». Questi possono essere assolti soltanto a due condizioni: a) a norma del can. 900 e b) coll'obbligo « *sub poena reincidentiae* » di ricorrere infra mensem alla S. Penitenzieria, stando ai mandati; 4) non si possono assolvere i prelati che hanno giurisdizione in foro esterno, come i vescovi residenziali, i Vicari Capitolari e Vicari Generali; non si possono assolvere i Superiori Maggiori di religioni esenti, se hanno incorso scomuniche « speciali modo » riservate alla S. Sede, pubblicamente. Quindi se sono incorsi in queste scomuniche, ma non pubblicamente, si possono assolvere.

c) *Assolvendo, che cosa si deve imporre.* - Assolvendo nei casi in cui la Costituzione dà diritto di assolvere, si dispensa dal ricorso alla Santa Sede. Però si deve imporre: 1) una salutare penitenza; 2) tutto quello che si deve imporre, cioè riparazioni, ritrattazioni, ecc. (Monita IV, V).

La Costituzione e i Monita di Pio XI dettano poi norme speciali da seguirsi nell'assoluzione di alcuni casi:

1) Assolvendo un tale che abbia incorso una censura « ab homine » pubblicamente, gli si deve imporre per ciò che riguarda il foro esterno, di regolarsi secondo le disposizioni del can. 2251. Perciò, assoltolo in foro sacramentale perchè possa acquistare il giubileo, deve imporre a questo tale di dare pubblicamente soddisfazione al Superiore in foro esterno, e riparare lo scandalo e i danni quanto prima (Monita VI).

2) Assolvendo il reo di falsa denuncia (can. 894), si deve imporre la ritrattazione e riparazione, imponendo una grave e diuturna penitenza (Monita VII).

3) Assolvendo eretici e scismatici pubblici dogmatizzanti si deve loro imporre una duplice garanzia: a) l'abiura dall'eresia almeno dinanzi al

confessore: b) che abbiano riparato gli scandali o promettano seriamente di riparare (Costitut. IX, 3).

4) Assolvendo quelli che sono ascritti a sette proibite, massoniche o altre, si deve imporre: l'abiura dalla setta, la riparazione degli scandali, di cessare ogni relazione con la setta, di denunciare i chierici iscritti, di consegnare o almeno distruggere i libri e strumenti della setta, imporre una grave e salutare penitenza e la frequenza al sacramento della Penitenza (Costitut. IX, 4).

5) Assolvendo coloro che avessero usurpati beni o diritti appartenenti alla Chiesa, si deve stare alle disposizioni concordatarie. Ossia si assolvano concedendo piena sanazione con queste restrizioni:

a) imporre a tutti una congrua e salutare penitenza ed una elargizione a giudizio prudente del Confessore, in cause pie da rimettersi all'Ordinario;

b) a coloro che ritengono vasi sacri o sacre suppellettili che appartenevano a edifici sacri, imporre la restituzione all'Ordinario;

c) se trattasi di oneri di Messe o altri suffragi, esortarli a dare una somma di danaro a questo scopo, una volta tanto, secondo la loro pietà e possibilità.

6) Se si tratta di censura incorsa per aver violata la clausura, si assolva a condizione che il penitente non si accosti più a quella casa religiosa o chiesa, « et quidem sub poena reincidentiae » (Monita n. VIII).

7) Trattandosi di religioso *apostata* dalla religione non si assolva se non a condizione che abbia serio proposito di rientrare in religione: gli si stabilisca un termine utile di tempo trascorso il quale se non sarà rientrato, ricadrà nella censura di cui al can. 2385.

8) Il religioso *fuggitivo* che abbia incorso la scomunica secondo le costituzioni della sua religione, potrà essere assolto alla stessa condizione del religioso apostata, cioè « sub poena reincidentiae ecc. » (Monita n. XI) a condizione però che se « in sacris » osservi la sospensione di cui al can. 2386.

9) Assolvendo coloro che incorsero la scomunica per aver letti libri proibiti, si imponga prima che li distrugga o li consegni a chi ha facoltà di ritenerli: che se ciò non è possibile, prometta seriamente di distruggerli o darli a chi può ritenerli, al più presto (Monita n. XI).

NOTA. - Per ristrettezza di spazio non si è potuto elencare tutte le condizioni imposte dal Sommo Pontefice, nell'assoluzione dalle censure riservate. I Confessori però leggano attentamente la Costituzione di Pio XI e i « Monita » dati dalla S. Penitenzieria (Monita n. III).

### 3° - Facoltà di dispensare da voti.

E' concesso nel presente giubileo ai confessori approvati:

1) Di dispensare da tutti i voti *privati*, anche *riservati* alla S. Sede, o confermati con giuramento commutandoli in altre opere pie, anche « in minus » purchè vi sia giusta causa.



2) Di dispensare, commutando pure in altra pia opera, per *grave causa* anche dal voto di perfetta e perpetua castità, emesso in origine pubblicamente in una religione di voti tanto semplici che solenni, qualora si tratti di religiosi che furono già dispensati dagli altri voti.

Non possono però mai dispensare quelli che sono obbligati alla legge del celibato in forza dell'Ordine Sacro, anche se ridotti allo stato laicale. laicale.

3) Si astengano dal commutare voti con pregiudizio di terzi, eccetto il caso che gli interessati vi abbiano liberamente ed espressamente acconsentito.

4) Trattandosi del « voto di non peccare » o di altri voti penali, non si devono commutare se non in opere che servano egualmente a tener lontani dal peccato (Costituz. n. IX, 6).

NOTA. - Avverte poi il Sommo Pontefice, che nel commutare i voti, il confessore tenga pure un criterio largo, commutando prudentemente in opere anche di minor merito (Monita n. X).

#### 4° - Facoltà di dispensare da irregolarità.

I Confessori *in foro conscientiae et sacramentali tantum* possono dispensare da tutte le irregolarità che provengono da *delitto occulto*, sia perchè il penitente possa esercitare un ordine già ricevuto, e sia perchè possa ascendere ai SS. Ordini.

Trattandosi però di irregolarità incorsa per delitto di omicidio volontario o aborto (can. 985 n. 4), il confessore può dispensare unicamente perchè il penitente possa esercitare gli Ordini ricevuti senza pericolo di scandalo o infamia. (Costituz. IX, 7).

#### 5° - Facoltà di dispensare da impedimenti matrimoniali.

Il presente giubileo concede facoltà di dispensare da due impedimenti matrimoniali.

I) Dall'impedimento affatto occulto di consanguinità in 3° grado, o in 2° grado collaterale anche se attingente il 1° grado, quando però provenga da *generazione illecita*, e soltanto quando si tratti di convalidare un matrimonio già contratto, imponendo però sempre la rinnovazione del consenso al penitente. Questa facoltà la si può usare solo in foro conscientiae et sacramentali.

II) Dall'impedimento *occulto* del crimine proveniente da delitto di adulterio con promessa o attentato al matrimonio (non dal coniugicidio), sia che si tratti di convalidare il matrimonio già fatto, sia che si tratti di celebrarlo « *ex novo* ».

a) Nel caso che si tratti di convalidarlo si deve imporre al penitente la rinnovazione del consenso a norma del can. 1135.

b) In entrambi i casi, il confessore dispensando da questo impedimento deve imporre una salutare, grave e lunga penitenza. (Costituz. n. IX, 8, 9).

## 6° - Facoltà di dispensare dalle opere prescritte.

### I. - Dalla Confessione.

Nessun confessore può dispensare penitente alcuno, nemmeno se non ha peccati mortali. Sono dispensati solo quelli che per improvvisa malattia non potessero confessarsi (Costituz. IX, 11).

### II. - Dalla Comunione.

Parimenti non si può dispensare dalla Comunione se non colui, che per malattia, è nell'impossibilità di riceverla. Stabilisce però la Costituzione di Pio XI che la Comunione presa per Viatico valga anche per l'acquisto del Giubileo (Costituz. n. IX, 12).

### III. - Dalle visite alle Chiese.

E' concessa ai confessori la facoltà:

a) Sia di dispensare dalla visita delle chiese prescritte, per giusta causa, *commutandola* nella visita ad altre chiese più comode, se è possibile;

b) Oppure, se ciò non è possibile, di *diminuire* il numero delle chiese da visitare e anche delle visite da farsi;

c) Trattandosi poi di ammalati o di altri legittimamente impediti, possono i confessori dispensare anche da *tutte* le visite, commutandole in altre opere di pietà che possano compiere.

In tutti i casi, raccomanda il Papa ai confessori, di usare dette facoltà sempre per vera e giusta causa (Costituz. n. IX, 10).

### IV. - Dalle preghiere.

1) Siccome le preghiere si possono disgiungere dalle visite, i Monita di Pio XI (n. XII) dicono che dispensando dalle visite non si deve però dispensare dalle preghiere da farsi. Quindi si potrà ridurre innanzitutto il numero delle chiese, facendo però tutte le 12 visite a minor numero di chiese: poi ridurre anche il numero delle visite ferma restando la quantità delle preghiere.

2) Per gli ammalati sarà sempre possibile non dispensare totalmente, ma *diminuire* le preghiere prescritte. (Costituz. n. IX, 10 - Monita XII).

NOTA. - (Monita n. I). Quanto alla facoltà di dispensare, contrarre o commutare le visite alle Chiese, mentre i Confessori possono usarne solo in foro interno anche non sacramentale, ma solo per i singoli penitenti, i *Parroci* possono invece usarne anche in *foro esterno*, dispensando i singoli individui o le singole famiglie della propria parrocchia.

---

# ATTI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

## E COMUNICATI DIOCESANI

### Nomine

DELBOSCO Teol. Matteo, Pievano di Grugliasco, nominato Canonico Onorario della Collegiata di Rivoli.

MOGLIA D. Stefano, Cappellano « Villa Mater », nominato Canonico Onorario della predetta Collegiata di Rivoli.

BAJETTO Teol. Quirino, Profess. nel Seminario Arcivescovile di Chieri, nominato Vicario di S. Bartolomeo in Rivoli.

GRANDI D. Michele, Vice-Curato della Parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe in Torino, nominato ivi Vicario Economo.

### Assenze di S. E. il Card. Arcivescovo

S. E. il CARDINALE ARCIVESCOVO sarà fuori sede:

Giovedì 3 e poi dal 9 al 15 Maggio.

Domenica 27 compirà la S. Visita a Settimo.

### Sacre Ordinazioni

17 Marzo 1934 - S. E. Rev.ma il Sig. Card. Maurilio Fossati, Arcivescovo di Torino.

#### *Al Suddiaconato:*

Bettassa Cesare — Negri Aldo — Viola Giovanni — Adamini Mario — Arduzzo Francesco — Benedetto Luigi — Bosco Alessandro — Brovero Giuseppe — Busso Giacomo — Franco Giovanni Battista — Griotto Michele — Guglielmotto Lorenzo — Pecchio Giacomo — Ruffino Italo Giorgio — Bonino Gabriele: tutti alunni del Seminario Metropolitano di Torino.

Fr. Damaso dei Ss. Cuori — Bonifacio di M. Assunta — Cipriano di S. Giuseppe — Davide della Croce — Dionigi di S. Gabriele — Gaetano di Cristo Re — Ilario del SS. Sacramento — Primo del S. Costato — Gerardo di M. Ausiliatrice — Luciano di M. Madre della Speranza: tutti Professi della Congregazione della Croce e della Passione di N. S. G. Cristo.

Lenane Tommaso — Murray Guglielmo: Professi della Congregazione della Carità.

#### *Al Diaconato:*

Arione Pietro — Coccolo Cesare — Cuniberti Nicola — Gosso Francesco — Pomatto Giovanni — Borsarelli Luigi — Massino Giovanni — Paschetta Michele: tutti alunni del Seminario Metropolitano di Torino.

Fr. Venanzio dell'Addolorata, Professo della Congregazione della Croce e della Passione di N. S. Gesù Cristo.

Consiglieri Rosario — Vespro Alessandro: entrambi Professi dell'Ordine dei Predicatori.

Bechis Matteo — Bellono Paolo — Capuzzo Giovanni — Hall Tommaso — Mariotto Ettore — Mussone Giulio — Persichillo Giovanni — Ronco Giovanni — Vittori Fulvio: tutti Professi della Società Salesiana.

Bazzacco Antonio — Bazzacco Vladimiro — Borello Pietro — Bottacin Gerardo — Ghiotti Francesco — Guerreschi Livio — Lucca Delio — Macario Giuseppe — Menegon Eugenio — Monegat Mario — Monti Domenico — Pivato Silvio — Prato Giovanni — Rizzo Giacomo — Salateo Giovanni — Vincenzi Armando: tutti Professi dell'Istituto delle Missioni della Consolata.

#### *Al Presbiterato:*

Saini Carlo, Professo della Società Salesiana.

31 Marzo 1934 - S. E. Rev.ma Mons. Giovanni Battista Pinardi, Vescovo Tit. di Eudossiaide.

#### *Al Diaconato:*

Bettassa Cesare — Negri Aldo — Olivero Gaspare: tutti alunni del Seminario Metropolitano di Torino.

Bianchi Pietro, Professo dell'Istituto delle Missioni della Consolata.

#### *Al Presbiterato:*

Bazzacco Anonio — Bazzacco Vladimiro — Borello Pietro — Bottacin Gerardo — Ghiotti Francesco — Guerreschi Livio — Lucca Delio — Macario Giuseppe — Monegat Mario — Monti Domenico — Pivato Silvio — Rizzo Giacomo — Salateo Giovanni — Vincenzi Armando: tutti Professi dell'Istituto delle Missioni della Consolata.

### **Per il Quotidiano Cattolico**

La Segreteria di Stato di S. S. con lettera di S. E. Mons. Pizzardo 14 c. Aprile richiama l'attenzione dell'Episcopato sulla « Giornata per il Quotidiano Cattolico » e invita « ad intensificare l'attività di tutti i buoni, specialmente degli Ascritti all'A. C., perchè la seconda Giornata, fissata per la Domenica 13 Maggio, ottenga i frutti desiderati ».

In obbedienza a questo invito della S. Sede nella Domenica fra l'ottava dell'Ascensione in tutte le Chiese Parrocchiane si raccoglierà l'elemosina per il « Quotidiano Cattolico », che dovrà poi essere trasmessa entro il mese di Maggio a questa Curia. I Rev. Parroci facciano comprendere il dovere pei cattolici di sostenere la propria stampa quotidiana col proprio obolo e soprattutto colla preghiera, perchè il Signore non lasci mancare la sua necessaria assistenza.

A scanso però di equivoci sappiano i Rev. Parroci che questa raccolta è devoluta a sostenere il « Quotidiano Cattolico » in Italia: è necessaria l'unione di tutti perchè i pochi quotidiani che abbiamo, possano far fronte alle enormi spese che oggi esige un foglio quotidiano.

## Necrologio

GUGLELMINO Don Marco Giuseppe, Cappellano Frazione Motta di Carmagnola, morto ivi il 22 marzo 1934. Anni 48.

PIOVANO Can. Prof. Teol. Dott. Coll. Giuseppe, Canonico Arcidiacono della Metropolitana di Torino, morto ivi il 3 marzo 1934. Anni 83.

SERENA Don Pantaleone, Curato della Chiesa parrocchiale del Patrocinio di S. Giuseppe di Torino, morto ivi il 12 aprile 1934. Anni 59.

## Esercizi Spirituali per il Clero

Risultando a questa Curia che un certo numero di Sacerdoti da oltre un triennio non ha adempiuto all'obbligo dei SS. Esercizi spirituali prescritti dal Codice di D. C. Can. 126 e dal Concilio Plenario Piemontese Art. 34, si invitano tutti i ritardatari a volersi mettere in regola prima del 31 Ottobre del corrente anno. Trascorso tale termine, eccetto il caso di legittima dispensa, cesserà « ipso facto » per gli inadempienti, se Parroci, la facoltà di confessare fuori parrocchia; per gli altri Sacerdoti ogni facoltà di confessare.

Si avverte che a queste disposizioni sono pure soggetti i Sacerdoti extradiocesani residenti in diocesi, ai quali, in caso di inadempienza, verrà senz'altro a cessare il « maneat » per la diocesi nostra

NOTA - Per maggior comodità degli interessati riportiamo qui il luogo e l'epoca in cui, in Diocesi, durante il corrente anno, saranno predicati i SS. Esercizi.

### *LANZO TORINESE - Santuario di S. Ignazio.*

*Pei RR. Sacerdoti* - I Corso: Dalla sera di Domenica 1<sup>o</sup> Luglio al mattino del sabato 7.

Il Corso: Dalla sera di Domenica 8 Luglio al mattino del sabato 14.

*Pei Signori Secolari* - Un Corso: Dalla sera di Domenica 22 Luglio alla sera di Venerdì 27.

### *BRA - Santuario della Madonna dei Fiori.*

I Corso: Dalla sera del 16 Settembre al mattino del 22.

Il Corso: Dalla sera del 23 Settembre al mattino del 29.

### *CHIERI - Casa dei Preti della Missione in S. Maria della Pace*

*Pei RR. Ordinandi.*

Il Corso: Dalla sera del 18 al mattino del 25 Maggio.

III Corso: Dalla sera del 21 al mattino del 28 Giugno.

IV Corso: Dalla sera del 14 al mattino del 21 Settembre.

V Corso: Dalla sera del 14 al mattino del 21 Dicembre.



Pei RR. Sacerdoti - I Corso: Dalla sera del 19 al mattino del 25 Agosto.

II Corso: Dalla sera del 2 al mattino dell'8 Settembre.

III Corso: Dalla sera del 23 al mattino del 29 Settembre.

IV Corso: Dalla sera del 14 al mattino del 20 Ottobre.

NB. - *La Casa è sempre aperta a chi desidera fare gli Esercizi Spirituali in privato.* - *Nell'inverno tutta la casa è riscaldata.* - *Le domande si inviano al Rev. Superiore della Missione - Casa della Pace - CHIERI (Torino).*

#### S. MAURO TORINESE - Villa S. Croce

I Corso: Dal 10 al 16 Giugno.

II Corso: Dall'8 al 14 Luglio.

III Corso: Dal 15 al 21 Luglio.

IV Corso: Dal 14 al 20 Ottobre.

V Corso: Dal 21 al 27 Ottobre.

VI Corso: Dall'11 al 17 Novembre.

Al 30 Agosto incomincia il mese degli interi Esercizi Ignaziani. — Per le iscrizioni e per schiarimenti rivolgersi al *Padre P. Righini* - SAN MAURO TORINESE.

## San Massimo e il Concilio di Torino

Del Concilio di Torino tratterò brevemente tre punti: se siasi tenuto un Concilio a Torino negli ultimi anni del sec. IV, o nei primi del V; in quale anno precisamente siasi tenuto detto Concilio; se S. Massimo fosse già vescovo di Torino a tale epoca.

\* \* \*

Che siasi tenuto un Concilio a Torino o negli ultimi anni del secolo IV o nei primi del secolo V, nessuno finora ne dubitò, eccetto Theodore Mommsen, che in un articolo intitolato « Die Synode von Turin », stampato nel « Neues Archiv » (T. XVII, Hannover), sostenne che la città dove si tenne il Concilio, che nelle Collezioni va sotto il nome di Torino, non sia Torino capitale del Piemonte, ma bensì Tours, nota città di Francia. Due sono gli argomenti, che indussero lo storico tedesco ad abbandonare l'opinione sempre e da tutti seguita. Il primo che il Concilio, avendo trattato esclusivamente di questioni relative alla Francia, dovette, a giudizio del Mommsen, essere tenuto in Francia e da vescovi francesi.

Il secondo è la grande analogia, che col nome antico di Torino presenta in parecchie scritture del secolo IV e V e seguenti il nome antico di Tours, chiamata in esse *civitas Torenorum*, o *Turenorum*, o *Turinorum*, e quindi la facilità, colla quale, nelle prime copie degli atti conciliari, si potè introdurre il nome di Torino in luogo del nome di Tours. Gli argomenti del Momsen furono vittoriosamente confutati da Mons. Duchesne in un'erudita memoria, stampata nei *Comptes rendus* del Bollettino dell'accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi del 1891 e dal P. Savio nell'opera *Gli antichi Vescovi d'Italia, Piemonte, Dissert. III*, Torino 1898. Cercherò di compendiare brevemente le risposte dei due illustri autori su citati.

Quanto al primo argomento che, cioè trattandosi di un concilio radunatosi per questioni relative ai Vescovi delle Gallie, dovesse il medesimo essere tenuto nelle Gallie e non a Torino, il Duchesne osserva in primo luogo che i Padri del Concilio si dichiarano essi stessi non francesi, quando al primo dei loro decreti dichiarano d'essersi radunati dietro preghiera dei Vescovi delle Gallie: « Cum ad postulationem provinciarum Galliae sacerdotum convenissemus ad Taurinatium civitatem, atque in eiusdem urbis ecclesia auctore vel medio Domino sederemus ». Perciò anche supponendo che la *civitas Taurinatium* non dovesse essere la nostra Torino, non potrebbe neanche essere la città di Tours, che si trovava nelle Gallie.

Osserva ancora il Duchesne che nel canone 5, i Vescovi del concilio, per giustificare una loro deliberazione, allegano prima le lettere di S. Ambrogio di Milano e poi quelle del Papa « *iuxta litteras venerabilis memoriae Ambrosii episcopi, vel Romanae ecclesiae sacerdotis dudum latas* ».

Ora una tale precedenza data al Vescovo di Milano sul Papa si può benissimo comprendere in un sinodo di vescovi della provincia milanese, come sarebbe se il concilio si fosse tenuto a Torino, che ecclesiasticamente dipendeva da Milano, ma è affatto inesplicabile in ogni altro concilio, tenuto fuori della provincia milanese, in Francia o altrove. Il Savio poi aggiunge che, stando alla natura delle cause discusse nel Concilio, si deve conchiudere non essere verosimile che l'adunanza del concilio sia avvenuta in Francia. Ecco l'argomentazione del Savio.

Le cause discusse nel Concilio furono le seguenti :

1. - Procolo vescovo di Marsiglia pretendeva di esercitare il diritto di metropolitano sopra alcune diocesi, poste nella seconda provincia narbonese, mentre i vescovi di detta regione impugnavano la pretesa di Procolo (canone 1).

2. - Il Sinodo doveva definire la controversia insorta tra il Vescovo di Vienne e quello di Arles, ciascuno dei quali pretendeva di essere metropolitano della provincia viennese (canone 2).

3. - La causa di quattro vescovi, Ottavio, Ursione, Remigio e Triforio, che avevano indebitamente ordinati dei sacerdoti, non dipendenti dalla loro giurisdizione (can. 3).

4. - Due cause riguardanti in particolare il suddetto vescovo Triforio, cioè un suo giudizio intorno a certo Palladio laico e al prete Spano (can. 4) ed una sentenza contro il prete Esuperanzio (can. 5).

5. - La causa di Felice, vescovo di Treviri, metropolitano della 1<sup>a</sup> belgica, per ragione del quale, essendo egli itaciano, era nata grave discordia tra i vescovi delle Gallie, dei quali alcuni erano rimasti nella sua comunione, ed altri se n'erano separati. I rimasti nella comunione di Felice avevano mandato legati al concilio per intendere che dovessero fare (can. 6).

6. - Infine i canoni 7 e 8 contengono prescrizioni generali riguardanti le ordinazioni dei chierici.

Oltre a queste cause, che dagli 8 canoni del concilio risultano essere state ivi discusse, sappiamo da due lettere del 417 di Papa Zosimo che vi si trattò pure la causa di S. Brizio, successore di S. Martino nel vescovado di Tours e metropolitano della provincia 3<sup>a</sup> lionese, che era stato accusato da certo Lazaro, il quale in *Taurinensi concilio gravissimorum episcoporum sententiis pro calamunatore damnatus (fuit)*. Ora rispetto a tali cause, così continua il Savio, le quali riguardavano parecchie provincie della Gallia e gli stessi loro metropolitani, ognuno troverà essere stato per lo meno convenientissimo che esse venissero discusse fuori del territorio dei vescovi, che vi avevano interesse. Diciamo per lo meno convenientissimo; ma forse sarebbe meglio dire necessario. Invero, siccome al metropolitano toccava radunare e presiedere nella provincia viennese, mentre il diritto stesso metropolitano era quivi in contestazione tra il vescovo di Vienne e di Arles? E nella

2<sup>a</sup> narbonese avrebbe potuto il metropolitano vescovo d'Aix tenere un concilio, mentre forse sopra di lui stesso si arrogava il diritto di metropolitano o il Vescovo di Marsiglia? Ed il metropolitano di Tours S. Brizio, come avrebbe potuto convenientemente radunare e presiedere un concilio nella città sua sede, se egli stesso vi doveva figurare come reo?

Quanto a Felice Vescovo di Trevesi, si osservi che la discussione per lo scisma da lui cagionato deve essersi estesa non solo alla 1<sup>a</sup> belgica, dove egli era metropolitano, ma eziandio ad altre provincie ecclesiastiche delle Gallie, poichè il concilio al can. 6 dice *episcopi Galliarum, qui Felici communicant*, e non della sola 1<sup>a</sup> belgica.

Esisteva pertanto la convenienza od anche la necessità per parecchie provincie ecclesiastiche della Gallia, che le questioni giurisdizionali, che esse avevano, si discutessero fuori del loro territorio; e sotto ogni rispetto conveniva rimettere al giudizio di Vescovi estranei quelle passionate controversie, provenienti per lo più da locali ambizioni. Ciò posto, essendo le due provincie più interessate, cioè la viennese e la 2<sup>a</sup> narbonese, confinanti con la provincia ecclesiastica di Milano, compare al tutto naturale, che i vescovi delle varie provincie delle Gallie si volgessero al Vescovo della provincia di Milano ed ai suoi colleghi e che costoro si radunassero a Torino, cioè nella città della provincia milanese che era più vicina e di più facile accesso ai vescovi della 2<sup>a</sup> narbonese e della viennese, ed in generale ai Vescovi delle Gallie.

Quanto all'altro argomento dedotto dall'analogia, dei nomi delle due città, il Duchesne, oltre alla differenza della prima sillaba radicale, che per Torino è costantemente *Tau*, mentre per Tours è invariabilmente *Tu*, nota altresì la differenza nell'accento, che per Tours e suoi derivati posa sulla terz'ultima sillaba, dicendosi essa *Tùronis* e *Tùrones*, gli abitanti suoi, donde poi si fece *Turnos* e per contrazione *Tours*, laddove per Torino e suoi derivati l'accento cade sulla penultima, *Taurini*, donde l'italiano Torino.

Dimostra poi l'inverosimiglianza dello scambio di *civitas Taurinorum* cioè Tours con *urbe Taurinatium*, cioè Torino, poichè il nome di *Taurinatis* dato al concilio di Torino non si trova solo in testa ai suoi decreti, ma ancora negli atti del concilio di Riez del 439 e di quello d'Oranges del 441 e negli antichi manoscritti, quali il manoscritto di Corbia, che a due riprese ha *De Synodo Taurinate* e i *Libri Canonum merovingici*, che tutti derivano dagli archivi ecclesiastici di Aix o da

raccolte formate verso la fine del V secolo o sul principio del VI come lo stesso Momsen riconosce.

Del resto per togliere ogni dubbio in proposito, basta leggere un autorevole documento di quei tempi, dove si parla di Torino e di Tours a poche parole di distanza e quasi direi nella stessa linea ed alla nostra Torino si attribuisce il concilio di cui discorriamo. Difatti Papa Zosimo in una lettera del 21 settembre 417 così scrive di certo Lazaro: « *Vetus Lazaro consuetudo est innocentiam criminandi. Per multa concilia in sanctum Britium coepiscopum nostrum turonicae civitatis diabolicus accusator inventus fuit. A Proculo massiliensi in synodo Taurini oppidi sententiam calumniatoris accepit* ». Come si vede, Papa Zosimo fa qui differenza fra Tours - *turonica civitas*, dove era vescovo Brizio, e Torino - *Taurini oppidum*, cui attribuisce il Concilio. Perciò non vi può più essere il menomo dubbio sul luogo del Concilio, il quale, come risulta dall'inalterata tradizione di tutti i secoli, fu la città di Torino.

\* \* \*

Ma in quale anno si tenne il concilio di Torino?

Gli atti del Concilio torinese non portano altra data cronologica che quella del giorno, in cui fu tenuto — il giorno 22 settembre — *Die X Kalendas Octobris*.

Quindi per stabilire, con la più grande approssimazione, l'anno in cui si tenne, bisogna cercare argomenti o indizi nei nomi dei personaggi o nei fatti e documenti citati nei canoni del concilio. Fortunatamente questi non mancano. Dal can. 6 si può arguire che il concilio ebbe luogo dopo la morte di S. Ambrogio e prima della morte di Papa Siricio, e quando era ancor vivo e scismatico Felice, vescovo di Treveri.

Ecco il canone: « *Illud praeterea decrevit S. Synodus ut, quoniam legatos episcopī Galliarum, qui Felici comunicant, destinarunt, si qui ab eius communione se voluerint sequestrare, in nostrae pacis consortium suscipiantur, iuxta literas beatae memoriae Ambrosii episcopi, vel Romanae ecclesiae sacerdotis, dudum latas, quae in concilio, legatis praesentibus, recitae sunt* ». Primieramente la frase *venerabilis memoriae* aggiunta al nome di S. Ambrogio indica chiaramente che S. Ambrogio all'epoca del concilio era già morto; e così pure l'omissione della stessa formula al Papa, autore di una lettera riguardante



lo scisma itaciano ed i Priscillianisti, letta nel concilio, indica che il medesimo era ancor vivo.

Notiamo ancora che il Papa, che qualche tempo prima aveva condannato gli itaciani e che al tempo del concilio era ancora vivo, non può essere altri che il Papa Siricio, il quale nel 388 condannò espressamente la condotta del Vescovo Itacio nella causa dei Priscillianisti; il che è confermato dal concilio, tenutosi a Toledo nel settembre del 400, nel quale, trattandosi dello stesso argomento e cioè della riconciliazione degli Itaciani e Priscillianisti, si citano espressamente le lettere di Papa Siricio, il quale però nel settembre del 400 doveva già essere defunto, perchè gli si dà l'appellativo di *beatae memoriae*.

Il concilio di Torino pertanto si tenne dopo la morte di S. Ambrogio e prima della morte del Papa Siricio. Ora è un punto già messo fuori discussione che S. Ambrogio morì il 4 aprile del 397. Paolino dice che S. Ambrogio morì il sabato santo, il quale solo nel 397 cadde ai 4 aprile, nel qual giorno la chiesa milanese ha sempre fatto memoria della sua morte.

E' certo ancora che, Papa Siricio, essendo morto il dì 26 novembre del 398, questo giorno si deve considerare come termine *ad quem* estremo, oltre il quale non è più possibile collocare il concilio di Torino.

Che non si debba andare oltre il 398, lo si ricava dallo stesso canone 6 del Concilio, dove si stabilisce che, sotto certe condizioni, vengano ammessi alla comunione ecclesiastica — *in nostrae pacis consortium* — quei vescovi delle Gallie, che avevano fino allora aderito a Felice Vescovo di Treveri, fondatore del piccolo scisma itaciano. Siccome il canone parla al tempo presente dei vescovi aderenti a Felice — *qui Felici comunicant* — rettamente si deduce che Felice al tempo del Concilio era ancora vivo e contumace.

Si sa poi da altri documenti che Felice, prima di morire, si riconciliò con la Chiesa e che, avendo rinunciato al vescovado di Treviri, si ritirò in un monastero ove, dopo un anno e parecchi mesi di asprissime penitenze, morì in odore di santità, il 4 marzo del 400. Perciò per quanto si riferisce al termine *ad quem*, non si può andare oltre il 398.

Ma non si potrebbe precisare meglio la data del concilio di Torino? Rispondo che il concilio di Torino fu tenuto non solo dopo la morte di

S. Ambrogio, accaduta il 4 aprile del 397, ma ancora dopo la morte di S. Martino di Tours.

Infatti in due lettere di Papa Zosimo, una del 21 settembre del 417 e l'altra del 22 dello stesso mese ed anno, si parla di certo Lazaro, che nel concilio di Torino aveva presentato ai vescovi gravissime accuse contro Brizio, succeduto al celebre S. Martino nel vescovado di Tours, accuse che furono dimostrate false dal Procolo, vescovo di Marsiglia e tali riconosciute dai vescovi presenti al concilio. Ora la data comunemente accettata per la morte di S. Martino è l'8 novembre del 397, ponendosi il dì 11 novembre la sua deposizione a Tours, dove fu trasferito da Cande, luogo della sua morte.

Siccome però il concilio fu tenuto a Torino *die X Kalendas Octobris* e cioè il 22 settembre, giustamente gli eruditi e tra questi il Duchesne ed il Savio, collocano il concilio di Torino, non solo dopo la morte di Ambrogio — 4 aprile 397 — ma ancora dopo la morte di S. Martino — 8 novembre 397 — e prima della morte di Papa Siricio, avvenuta il 26 novembre 398 e perciò il 22 settembre del 398.

E' bene accennare a questo punto alla questione sollevata da un erudito torinese, il De Levis, che in una monografia stampata a Torino nei *Saggi dell'Accademia degli Unanimi* nel 1792, sostenne esservi stati in Torino due Concili, il primo nel 397 e il secondo tra il 416 e il 417. Senonchè egli aveva svolta la sua tesi con sì poco convincente critica, che nessuno ne aveva condivise le idee. Il Semeria nella *Storia della Chiesa Metropolitana di Torino*, pag. 23, scrive che l'asserzione del De Levis non merita una seria confutazione ed il Savio nell'opera citata non la ricorda nemmeno.

Recentemente il Babut, *Le Concile de Turin*, Paris 1904, riprese in esame la questione, ma, per quanto abbia cercato negli antichi manoscritti di trovare argomenti per provare l'esistenza di un secondo concilio tenuto a Torino nel 417, non è riuscito ad avvalorare la tesi del De Levis e, dopo la lettura del suo volume, si è costretti a concludere che a Torino fu tenuto un Concilio solo, il 22 settembre 398. Il concilio tenuto a Torino nel 398 è un fatto così importante, che basta da solo a convincerci che, a quel tempo, Torino doveva già essere — come bene fa osservare il Promis, — *Storia dell'antica Torino*, pag. 102 — un'illustre sede vescovile.

Infatti l'essere stata scelta a sede di un Concilio, a cui interven-

nero da 70 a 80 vescovi, come attestano due codici dei secoli X e XI, o almeno una trentina, come attesta un altro antico codice, indica come allora si fosse convinti di due cose: la prima che la dignità dei vescovi, che sarebbero convenuti a Torino, non correva pericolo d'essere vilipesa; la seconda che in Torino vi potevano trovare ospitalità dignitosa i molti vescovi, che sarebbero intervenuti al Concilio.

In un altro articolo dimostreremo che S. Massimo era già vescovo di Torino al tempo del concilio.

## Diario di S. E. il Signor Cardinale Arcivescovo

**VENERDÌ 16 Marzo** — S. Em. il Cardinale Arcivescovo si reca nel Seminario Teologico per dare le Tonsure.

**SABATO 17** — Tiene le Ordinazioni Generali in Cattedrale.

Udienza di S. E. Leopoldo Muggia, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello.

Alle ore 18,30 parte per Roma, onde assistere alla solenne Canonizzazione del Beato Giuseppe Benedetto Cottolengo.

**DOMENICA 18** — A Roma presenta al S. Padre il Pellegrinaggio Torinese, presieduto da S. E. Mons. Giovanni Battista Pinardi.

**LUNEDÌ 19** — Per la Canonizzazione dei Beati Cottolengo, Pirrotti e della Beata Redi nella Basilica di S. Pietro fa da 1° Diacono Assistente al trono del S. Padre.

A sera prende parte alla grandiosa processione del Crocefisso miracoloso dalla Chiesa di S. Marcello alla Basilica di S. Pietro.

**MARTEDÌ 20** — Tiene solenne Pontificale a S. Andrea della Valle per il triduo in onore del nuovo Santo Giuseppe Benedetto Cottolengo.

**MERCOLEDÌ 21** — Viene ricevuto in privata udienza dal S. Padre, quindi si reca alla Segreteria di Stato ed alle Congregazioni dei Riti, Concistoriale, Sacramenti e Concilio, per affari del suo ministero pastorale.

Alle ore 18 riparte per Torino

**GIOVEDÌ 22** — Tornato da Roma, si reca subito a Fossano per i funerali di S. Ecc. Mons. Quirico Travaini, assistendo pontificalmente alla Messa funebre pontificata di S. Ecc. Mons. Sebastiano Briacca, Vescovo di Mondovì.

Alle ore 17 interviene alla commemorazione di S. A. R. il fu Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi, tenuta alla R. Accademia delle Scienze dal Prof. Oreste Mattiolo, alla presenza di S. A. R. il Conte di Torino e di tutte le Autorità cittadine.

**VENERDÌ 23** — Dopo una breve visita al Seminario Teologico, si reca all'Ospedale S. Giovanni, per portare la sua pastorale benedizione a Don Pantaleone Serena, Curato del Patrocinio di S. Giuseppe, gravemente infermo.

**DOMENICA 25** — Celebra la Messa in Cattedrale e distribuisce la Comunione Pasquale agli Allievi delle Scuole Tecniche Professionali S. Carlo.

Alle ore 10 interviene alla funzione delle Palme in Cattedrale ed assiste pontificalmente alla Messa.

Benedizione pontificale alla Parrocchia di S. Maria.

LUNEDÌ 26 - Nel pomeriggio si reca a benedire i nuovi locali della Ditta Richard-Ginori nella Via Roma nuova.

MERCOLEDÌ 28 — Alle ore 21,40 porta la sua benedizione ai pellegrini torinesi, che partono per Roma onde assistere alla Canonizzazione del Beato Giovanni Bosco.

GIOVEDÌ 29 — Funzioni della Settimana Santa. Consacrazione degli Olii.

VENERDÌ 30 — Alle ore 6 fa la visita delle Sette Chiese, quindi si reca in cattedrale per assistere alla predica sulla Passione ed alla Messa dei Presantificati.

Alle ore 18,30 parte per Roma per assistere alla solenne Canonizzazione del Beato Giovanni Bosco.

DOMENICA 1° Aprile — Nella funzione della Canonizzazione del Beato Giovanni Bosco, fa da 2° Diacono Assistente al Trono del S. Padre.

LUNEDÌ 2 — Assiste alla solenne chiusura della Porta Santa alla Basilica di S. Pietro.

Alle ore 16 assiste in Campidoglio alla commemorazione del novello S. Giovanni Bosco, tenuta da S. E. il Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Ambasciatore di S. M. il Re d'Italia presso la S. Sede, alla presenza di cinque Eminentissimi Cardinali, di S. E. il Capo del Governo, di molti Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi e di altre Personalità.

MARTEDÌ 3 — Tiene solenne Pontificale alla Chiesa del S. Cuore in Via Marsala per il triduo a S. Giovanni Bosco.

MERCOLEDÌ 4 — Si reca alla Congregazione dei Riti, Religiosi, Sacramenti, Seminari e viene ricevuto in udienza privata dal S. Padre.

Alle ore 19 arriva da Bologna S. Em. il Card. Giovanni Battista Nasalli-Rocca di Corneliano, che sarà ospite di S. Em. il Cardinale Arcivescovo durante le feste torinesi a S. Giovanni Bosco.

Alle ore 21,30 riparte da Roma per Torino.

GIOVEDÌ 5 — Riceve la visita di S. Em. il Cardinale Alessio Ascalesi, Arcivescovo di Napoli, e delle LL. EE. RR. i Monsignori Andrea Taccone, Vescovo di Ruvo e Bitonto, e Mario Giardini Arcivescovo di Ancona e Numana.

VENERDÌ 6 — Celebra la Messa del primo Venerdì del mese nel Seminario Teologico.

Riceve la visita delle LL. Eminenze RR. i Sigg. Cardinali Augusto Hlond Arcivescovo di Gnesna e Posnania, Primate della Polonia e Giuseppe Maurin Arcivescovo di Lione; delle LL. EE. RR. i Monsignori Giovanni Cazzani Vescovo di Cremona; Alessandro Macchi Vescovo di Como e del Vescovo di Mazzara Del Vallo.

Nel pomeriggio si reca dai Salesiani di Valdocco per fare visita di omaggio a S. Em. il Sig. Card. Alfredo Ildefonso Schuster Arcivescovo di Milano, venuto per le feste di S. Giovanni Bosco, e restituisce la visita agli altri Eminentissimi Sigg. Cardinali.

SABATO 7 — Celebra la Messa in Cattedrale e distribuisce la Comunione pasquale agli Allievi del R. Istituto Tecnico Industriale.

Riceve la visita di S. Em. il Sig. Card. Vidal y Barraquer Francesco d'Assisi Arcivescovo di Tarragona, e delle LL. EE. RR. i Monsignori An-

tonio Micozzi Vescovo di Teramo; Ferdinando Bussolari Arcivescovo di Modena; Domenico Mezzadri Vescovo di Chioggia; Giacomo Maria De Amicis Vescovo Tit. di Sinope e Ausiliare dell'Em.mo Sig. Cardinale Arcivescovo di Genova; Filippo M. Mantini Vescovo di Cagli e Pergola; Cesare Boccoleri Vescovo di Terni e Narn; Gaudenzio Manuelli Arcivescovo di Aquila; del Rev.mo Mons. Carlo Respighi Prefetto delle Cerimonie Pontificie; del Rev.mo Signor Don Pietro Ricaldone Rettore Maggiore della Pia Società Salesiana e del Rev.mo Can. Giovanni Battista Ribero Padre della Piccola Casa della Divina Provvidenza.

**DOMENICA 8** — Tiene solenne Pontificale con Omelia al Santuario di Maria Ausiliatrice, a chiusura del solenne triduo in onore di S. Giovanni Bosco, e nel pomeriggio prende parte alla grandiosa Processione del Corpo del novello Santo e chiude la giornata con la Benedizione pontificale del SS.

**LUNEDÌ 9** — Presiede ad un'Adunanza straordinaria dell'Episcopato Subalpino al Santuario della Consolata.

Visita di S. E. Mons. Celestino Endrici Arciv. e Principe di Trento.

**MARTEDÌ 10** — Visita di S. E. Mons. Giuseppe Debernardi Vescovo di Pistoia e Prato.

Nel pomeriggio interviene all'inaugurazione dell'Istituto Missionario Salesiano Conti Rebaudengo con discorso di S. E. il Ministro Pietro Fedele, alla presenza di S. A. R. la Principessa Adelaide di Savoia-Genova, di S. E. il Conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, di Ecc.mi Vescovi e di molte Personalità.

**MERCOLEDÌ 11** — Si reca al Seminario di Giaveno per dare la Tonsura ed i due ultimi Ordini Minori ad alcuni Chierici assistenti; celebra la Messa con predica, quindi benedice la prima pietra del nuovo fabbricato del Seminario.

Visita di S. E. Mons. Angelo Bartolomasi, Arcivescovo tit. di Petra e Ordinario Militare in Italia.

Riceve un gruppo di pellegrini di Sestri, venuti per S. Giov. Bosco.

Alle ore 15 presiede l'adunanza del Consiglio Amministrativo Diocesano, quindi si reca al Monastero della Visitazione di Corso Francia per comunicare alle Suore Terziarie Carmelitane il riconoscimento dell'Ordine da parte della S. Sede. Rivolge brevi parole ed imparte la Benedizione col SS., dopo di che fa visita alle Suore della Visitazione.

Alle ore 21 benedice il Gagliardetto della Scuola Motoristi d'Aviazione.

**GIOVEDÌ 12** — Al Santuario di Maria Ausiliatrice assiste nel pomeriggio al discorso di S. E. Mons. Evasio Colli Vescovo di Parma, in occasione della posa della prima pietra per l'ingrandimento del Santuario e la costruzione del nuovo altare a S. Giovanni Bosco; benedice la prima pietra e chiude la funzione col canto del Te Deum e con la Benedizione Pontificale del SS.

Alle ore 21 si reca a Porta Nuova per ossequiare S. Em. il Card. Augusto Hlond, che parte per la Polonia.

**VENERDÌ 13** — Nel pomeriggio presiede all'adunanza dell'Amministrazione dell'Opera Pia Barolo.

**SABATO 14** — Celebra la Messa dalle Suore del Buon Pastore in Corso Principe Eugenio.

Alle ore 15,15 parte per Rocca Canavese in Visita Pastorale.

**DOMENICA 15** — Visita Pastorale alla Parrocchia di Rocca Canavese.



# BIBLIOGRAFIA

Sac. PIETRO BOGGIO - *Gli Atti degli Apostoli e la prima Epistola ai Corinti* - Vicenza - Casa Editoriale Favero - Volume legato in 16 di pag. 450 - L. 12,50.

L'Autore ha riunito in questo volume le sue 80 omelie che ha predicato nella sua chiesa di S. Lorenzo in Ivrea, nelle quali va spiegando tratto tratto tutto il libro degli Atti degli Apostoli e la prima lettera ai Corinti. Sono molto chiare, istruttive, e pratiche. Egli asserisce che dopo aver spiegato tutto il Santo Vangelo, ha sentito il bisogno per soddisfare al desiderio dei suoi fedeli uditori di continuare ancora colla spiegazione suddetta il cui frutto fu non solo buono, ma ottimo. Chi lo volesse imitare avrebbe in questo volume una guida molto adatta e pratica.

DE NARDIS (Mons. Giuseppe, Vescovo di S. Agata dei Goti). - *Omelie sui Misteri cristiani e feste in settimana*. - In 8, 1933, pag. 176 - Casa Ed. Marietti - L. 5.

Gli scritti di Mons. Giuseppe De Nardis non hanno più bisogno di essere raccomandati perchè sono ormai così universalmente stimati ed apprezzati che si fanno strada da sé. In questo volumetto Egli svolge meravigliosamente il tema importante di ben 15 Omelie. Come sempre, anche in questo lodatissimo lavoro, è ammirabile il suo dire facile ed elevato, penetrante ed evangelico. Il lettore attento è sicuro di ricavare da ogni pagina un frutto immediato ed abbondante. I Predicatori e i Pastori di anime, non potranno trovare sorgente migliore per attingere e dare ai fedeli, intorno a queste 15 belle feste, un insegnamento solido, interessante, pio e salutare.

ARRIGHINI (P. A.). - *Ai margini del Vangelo* - In 8, 1933, pag. VI-544 - Casa Editrice Marietti, Torino - L. 20.

E' un nuovo e interessante volume del Rev. Prof. Arrighini. Quest'opera oltrechè al Clero, sarà interessante e utile a chiunque si interessi delle questioni, che si rapportano al Vangelo.

Come si può già comprendere dal titolo, trattasi infatti di tutte quelle importanti questioni che hanno attinenza col Vangelo. Incominciando quindi dalla nascita, venendo

fino alla passione e morte del Salvatore, non s'ha questione teologica, esegetica, storica, letteraria, riguardante tali avvenimenti, che non sia magistralmente trattata. In tal modo vengono discusse anche l'epoca dell'Istituzione dell'Eucaristia, della natività e della morte di Gesù e le molte ipotesi riguardanti la sua vita nascosta, i suoi parenti e apostoli, la sua dottrina, i suoi miracoli, la sua risurrezione ed ascensione al cielo, ecc. Non mancano pure questioni erudite e dilettevoli quali, per esempio: Quanti erano i Magi - Cos'era la stella che li guidava - A che si riduce la strage degli Innocenti - Com'era l'aspetto, la parola, la scrittura di nostro Signore...

Leggendola si entra infatti nel vero spirito del Vangelo, splendono di nuova luce cose e persone, si dà il giusto valore storico agli avvenimenti, si apprendono moltissime cose nel Vangelo appena accennate o supposte, si sciolgono obiezioni, spariscono dubbi, e quel ch'è più, si sente di sempre meglio conoscere ed amare nostro Signore Gesù Cristo.

LELONG (Mons. F., Vescovo di Nevers). - *La santa religiosa*. - *Istruzioni sull'eccellenza e sugli obblighi della vita religiosa*. In 8 p., 1934, pag. VIII-338 - Casa Editrice Marietti - Torino - L. 8.

L'Ecc.mo Vescovo di Nevers offre alle Reverende Suore un'opera di pregio non comune. Sono 22 istruzioni che Egli ha tenuto alle Religiose della Congregazione della Carità di Nevers, e che tanto piacquero da pregare e sollecitare l'Ecc.mo Autore perchè desse alle medesime veste tipografica.

Vi si sente il cuore di un padre, la mente dotta, l'esperienza del direttore spirituale, un amore ardente per Nostro Signore e per le anime, la cura di portarle alla santità. E per questo intrattiene le sue lettrici sulla stima della vita religiosa; sull'amore alla propria Congregazione; sull'eccellenza, felicità, utilità della vita religiosa; sull'obbligo della Religiosa di tendere alla perfezione; in che cosa consiste questa perfezione e sui mezzi per raggiungerla: Gesù Cristo.

Utilissima quest'opera per quei Sacerdoti i quali attendono alla cura spirituale di Religiose. Vi troveranno materia scelta ed abbondante per le conferenze solite a tenersi in ogni Comunità.

---

Can. GIOVANNI SAVIO, Direttore responsabile

---

Tipografia GIUSEPPE MONTRUCCHIO, Via Parini, 14 - Torino